

CXIX.

TORNATA DEL 28 APRILE 1873

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Omaggi* — *Sunto di petizioni* — *Urgenza chiesta dal Senatore Chiesi, sulla petizione portante il N. 4978, approvata* — *Congedi* — *Commemorazione del Senatore La Russa* — *Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario* — *Approvazione dell'articolo 334 bis, proposto dalla Commissione* — *Considerazioni e variante proposta del Senatore Mauri, sull'articolo primo delle disposizioni transitorie, combattute dal Ministro dell'Interno e dal Relatore della Commissione* — *Ritiro della proposta del Senatore Mauri* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Articolo sostitutivo, proposto dal Senatore Lauzi all'articolo 2, non accettato dalla Commissione, nè dal Ministero* — *Osservazioni del Ministro dell'Interno e del Senatore Gadda* — *Replica del Senatore Lauzi, cui risponde il Senatore Astengo (della Commissione)* — *Modificazioni del Senatore Lauzi alla sua proposta* — *Obiezioni del Ministro* — *Nuove considerazioni del Senatore Gadda* — *Osservazioni dei Senatori Miraglia e Astengo in risposta ai Senatori Lauzi e Gadda* — *Obiezioni del Senatore Pepoli G. all'emendamento Lauzi* — *Avvertenze dei Senatori Gadda, Pepoli e Miraglia* — *Schiarimenti del Ministro* — *Reiezione dell'articolo sostitutivo del Senatore Lauzi* — *Approvazione dell'articolo secondo* — *Proposta soppressiva del Senatore Amari prof. dell'articolo terzo* — *Dichiarazioni del Relatore, del Senatore Astengo e del Ministro dell'Interno* — *Nuove osservazioni del Senatore Amari prof. e del Senatore Astengo* — *Emendamento del Ministro dell'Interno* — *Rinvio dell'articolo terzo alla Commissione.*

La seduta è aperta a ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro di Grazia e Giustizia e il Senatore Bo, Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, PALLAVICINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

1. L'Accademia di archeologia, letteratura e belle arti di Napoli di un esemplare dei suoi *Atti dal 1862 al 1873.*

2. La Camera di Commercio ed Arti di Torino, di parecchie copie di un opuscolo contenente *Osservazioni e proposte sulla tassa di ricchezza mobile.*

3. L'assessore C. Bartalini, di Siena, di due copie di un opuscolo: *Voto del Consiglio di Stato e controvo della Giunta comunale di Siena a proposito della subiezione della Casa centrale delle figlie della Carità in S. Gerolamo di Siena alla legge sulle Opere Pie e al Regolamento sui Conservatorii in Toscana.*

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 4978. I Sindaci di Finale, Mirandola e San Felice sul Panaro (Emilia) ricorrono al

Senato perchè nel progetto di legge relativo a nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni, vengano introdotte alcune modificazioni intese a meglio tutelare lo scopo dei provvedimenti che si tratta di sancire. »

« 4979. Il Capitolo della chiesa cattedrale di Assisi, fa istanza perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose. »

« 4980. Gli arcivescovi ed i vescovi delle provincie ecclesiastiche di Torino e di Vercelli, in numero di 18, fanno istanza al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge per la soppressione degli ordini religiosi in Roma. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per domandare l'urgenza sulla petizione n. 4978 riguardante il progetto di legge relativo ai nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni, onde essa sia immediatamente trasmessa alla Commissione che si occupa di questa legge; e prego pure l'onorevole Commissione a volerla prendere in seria considerazione.

PRESIDENTE. Domando al Senato se accorda l'urgenza chiesta dal Senatore Chiesi.

Chi l'accorda, si alzi.

(Approvato.)

Domandano un congedo i Senatori Araldi-Erizzo di un mese per affari particolari, Mazzara per sventura domestica, e Sagarriga Visconti per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

PRESIDENTE. Ieri è giunto al Senato un invito per intervenire al trasporto delle ceneri dell'illustre Canina in Santa Croce a Firenze.

Mancando il tempo per poterne dare comunicazione al Senato, ho divisato di pregare l'onorevole Vice-Presidente Vigliani, perchè con altri Colleghi che sono a Firenze voglia rappresentare il Senato in tale solenne circostanza. Spero che il Senato vorrà approvare questo mio divisamento.

Commemorazione del Senatore La Russa.

PRESIDENTE. Signori Senatori,

Corre appena il secondo anno da che il commendatore Ignazio La Russa si ebbe l'onore

di essere ammesso nel vostro alto Consesso, e di già, con grave rincrescimento, vengo ad annunciarvene la perdita, essendo egli mancato in Napoli il di 21 del cadente aprile tra il compianto de' suoi, e di quanti lo riverivano e lo apprezzavano.

Nato il Senatore La Russa in Catanzaro nel penultimo anno dello scorso secolo, vi rimpiazzò con lode il padre suo nell'avvocatura, e anco in quel Liceo nella cattedra di Diritto e Procedura civile, e premuroso in ogni tempo del pubblico bene, avendovi parimenti esercitato delle cariche municipali e provinciali, meritosi la riconoscenza de' suoi concittadini al punto da andare loro Deputato al Parlamento del 1848. Ove sedendo fu tra quelli egregi rappresentanti che segnarono la nota patriottica protesta, che precesse la infausta giornata del 15 maggio di quell'anno per sempre memoranda. Caduto il regime costituzionale, tornò privato alle sue forensi occupazioni fino a quando, allo spirare delle prime aure della rinascenza libertà, venne richiamato alle pubbliche faccende. Nominato Consigliere di Corte di Cassazione sostenne temporaneamente con singolare ed intelligente solerzia le funzioni di Procuratore Generale presso la Gran Corte civile delle Calabrie sino al 1862, e occupò poscia definitivamente il suo seggio alla Corte di Cassazione di Napoli. Non mai schivo di lavoro ogniquale volta reputavasi utile l'opera sua, sapendo unire alle severe incumbenze della magistratura altri importanti incarichi, resse per sei anni la Soprintendenza di quel grande Ospedale degli Incurabili. Meritamente onorato e pregiato dal Governo del Re, fu nel novembre dell'anno 1871 elevato alla dignità di Senatore, e Voi, onorandi Colleghi, aveste campo ad apprezzarne il retto giudizio e il non comune sapere. Integerrimo magistrato ed intemerato cittadino, il Senatore Ignazio La Russa lascia ai posteri nobile esempio da seguire.

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

La Commissione ha proposte a fare?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione,

all'art. 334 aggiungerebbe un art. 334 *bis*, così concepito :

« Art. 334 *bis*. Le sanzioni penali della presente legge s'intenderanno sempre applicabili senza pregiudizio delle pene maggiori stabilite dal Codice penale per i reati da esso previsti. »

PRESIDENTE. La Commissione propone l'aggiunta di un articolo 334 *bis*, di cui do lettura. (*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Vi sono altre proposte?

Senatore BURCI, *Relatore*. Vi sono altre proposte, ma verranno in ultimo, quando si tratterà delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Si passa ora alle

Disposizioni transitorie (aggiunte).

« Art. 1. La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, andrà in vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

È aperta la discussione.

Senatore MAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI. L'articolo in discussione è evidentemente determinato dalla considerazione degli scapiti che potrebbero nascere dall'immediata attuazione del libero esercizio delle farmacie in que' paesi ove fino ad ora esso esercizio era limitato. Gli scapiti che possono derivare dall'attuazione del sistema di libero esercizio, consistono in diminuzione di guadagni, in spostamento di interessi, ed è precisamente nell'intento di allontanare, od almeno di rendere minori questi scapiti, che si è provveduto saviamente coll'introdurre la disposizione che si contiene in questo articolo.

Gli scapiti poi, ai quali si allude, io credo possansi singolarmente verificare nelle provincie lombardo-venete, nelle quali è noto come l'esercizio delle farmacie sia limitato dalle disposizioni in vigore.

Non è a mia notizia se in quelle provincie sianvi esercizi farmaceutici ai quali si possa applicare il carattere di quelle *piazze* privilegiate, a cui accenna il secondo articolo delle disposizioni transitorie; ma è fuori di dubbio

che in Lombardia e nelle provincie venete le condizioni delle farmacie sono vincolate alle disposizioni dei varii Governi, che in quelle provincie si sono succeduti e presentano particolarità di che è mestieri tener conto.

Le farmacie in quelle provincie hanno un carattere di proprietà trasmissibili, di proprietà gravate d'ipoteche per interessi di mutui, e d'asogni dotali, e che in conseguenza possono dar luogo a molti spostamenti di interessi, pei quali i farmacisti di quelle contrade potrebbero trovarsi molto sbilanciati.

È noto al Senato con quale insistenza, con quale pertinacia i farmacisti delle provincie lombardo-venete abbiano, per quanto fu in loro potere, cercato di respingere il concetto del libero esercizio; pare però che a questo concetto siansi adagiati, dacchè l'hanno veduto sancito in questa legge: però non cessano di muovere delle rimostranze perchè si abbia a tener conto di quei loro interessi che essi crederrebbero offesi.

In una di tali rimostranze, che sarà certamente pervenuta a tutti i nostri onorevoli Colleghi, i farmacisti delle provincie lombardo-venete accennano a due provvedimenti che potrebbero, secondo loro, rendere meno grave l'attuazione del libero esercizio delle farmacie in quelle provincie; un primo provvedimento sarebbe che si avesse da far riserva di tutti i diritti che ai farmacisti lombardo-veneti possano spettare, e che si debba a ciò provvedere con una legge ulteriore nella quale si tenga conto di quei risarcimenti a cui possano aver diritto. Quanto a cotesto provvedimento non pare a me che sia il caso di tenerne conto.

Nei rapporti coll'amministrazione pubblica i farmacisti lombardo-veneti non sono, a mia notizia, nelle condizioni in cui sono quelli delle così dette *piazze* privilegiate, i quali hanno dovuto dare un corrispettivo per ottenere il privilegio, e per conseguenza possono tenersi fondati nelle loro domande di risarcimento in ragione appunto di quel corrispettivo che dovettero contribuire affine di ottenere il privilegio.

Se non sono però in tale condizione, sono certo in quella di proprietari, la cui proprietà è costretta a pigliare altro carattere ed altra natura: sono proprietari che non possono a meno di muovere lamenti perchè la condizione della proprietà loro viene mutata e di richie-

dere che per questo si usino loro tutti i riguardi.

Ora, ad usare questi riguardi pare a me che abbia già inteso la legge, concedendo la proroga di cinque anni all'attuazione del libero esercizio. Ma questa proroga non pare ai farmacisti lombardo-veneti, che sia sufficiente a tutelare appunto questi loro interessi che sono offesi o che da essi si reputano essere offesi.

In conseguenza non parrebbe proposta dissonante dallo spirito stesso di quest' articolo quella di prolungare siffatto termine; ed a ciò mira il secondo dei provvedimenti, che s'invoca dai farmacisti lombardo-veneti.

Essi domanderebbero che il libero esercizio delle farmacie non sia attuato se non entro un periodo di quindici anni. Quindici anni a me paiono troppi; ma in correlazione agl'interessi che si tratta di tutelare, mi paiono anche pochi cinque anni che sono fissati nell'articolo.

In conseguenza io mi permetterei di proporre al Senato che l'esercizio libero delle farmacie non entri in vigore, se non 10 anni dopo la promulgazione della legge.

Gl'interessi offesi o che si reputano offesi in generale non si piegano all'efficacia di quegli argomenti che si desumono dai grandi principii e massime dal grande principio della libertà. Generalmente si professa di amare la libertà; ma si ama di un amore molto platonico e che diventa debole assai rimpetto alla borsa e alla cassa. Pare in conseguenza che si potrebbero ridurre a rassegnazione i farmacisti lombardo-veneti offesi alquanto nei loro interessi, in seguito alla disposizione del Codice sanitario di cui si tratta, facendo loro una qualche concessione; poichè in generale gl'interessi offesi o che si reputano offesi, accennano ad ammansarsi quando appunto si abbia l'aria di scendere verso di essi a qualche concessione.

Per le esposte ragioni, io mi permetterei di proporre che la libertà dell'esercizio delle farmacie, non debba essere attuata se non 10 anni dopo la promulgazione della legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La proposta fatta testè dall'onorevole Senatore Mauri porterebbe che per riguardi ch'egli dice necessari ad usarsi verso coloro fra i farmacisti della Lombardia che hanno piazze trasmissibili o personali, giac-

chè non credo che in Lombardia ci sieno di quelle così dette piazze privilegiate per ottenerle quali quei farmacisti abbiano pagato, venisse sospesa l'applicazione della libertà dell'esercizio farmaceutico per 10 anni. Ma conviene egli, se si crede utile la libertà di tale esercizio, se si stima vantaggiosa alle popolazioni, e dirò anche all'arte salutare, conviene, dico, sol per riguardi a queste persone che posseggono una specie di privilegio, differir di dieci anni l'applicazione d'un principio utile? Mi pare che sia un chieder troppo.

Se si crede che questi farmacisti privilegiati abbiano diritto ad un compenso, qual'è stabilito per le piazze privilegiate, si proponga questo compenso; è assai meglio che le finanze abbiano a riportare qualche onere, ma che non si ritardi l'applicazione di una riforma creduta, se non necessaria, molto utile nell'interesse generale delle popolazioni.

Del resto, io non so riconoscere un diritto in coloro che hanno ottenuto il privilegio esclusivo di esercitare una professione in certi luoghi senza nulla aver dato in corrispettivo del privilegio stesso alle finanze dello Stato. Mi pare che sia già stato sufficiente il beneficio ottenuto fin qui, di questo esclusivo esercizio; mi pare che quello che loro si accorda di continuarlo ancora per 5 anni, sia già un largo favore che si concede. Ammettiamo pure che gli esercenti attuali delle farmacie nelle Provincie cui fece allusione l'onorevole mio amico il Senatore Mauri, abbiano speso, come certamente avranno speso, per ottener questo privilegio, una somma qualunque; ma è evidente che il valore attribuito a questa specie di proprietà trasmissibile, era subordinato a tutte le condizioni, a tutti i pericoli, che, ben si sapeva, potrebbero correre questi esercizi privilegiati.

Non è da oggi che si parla di sopprimerli; noi abbiamo anzi una serie di provvedimenti anche in Italia, coi quali abbiam soppressi una grandissima quantità di esercizi privilegiati. È inutile che qui gli annoveri; ma si può dire che dal 1800 in poi emanarono di tempo in tempo provvedimenti intesi ad abolire questi privilegi, che secondo l'antica legislazione erano generali, poichè quasi tutte le professioni erano privilegiate, e doveva l'esercizio delle medesime venir concesso dall'autorità sovrana. Ora tutti questi privilegi son caduti

dinanzi al principio di libertà, e sarebbe assurdo che dopo aver conseguita la fortuna di esser retti da istituzioni liberali, volessimo conservare il monopolio di certe professioni, non già nell'interesse del pubblico, ma solo di quelle persone che esclusivamente lo godono.

Hanno cotesti esercenti veramente diritto a un risarcimento? Se questo è dimostrato, certamente che nè il Parlamento, nè il Governo non verranno mai meno a verun obbligo di giustizia e di equità; ma se veramente non l'hanno, a me pare che debbano esser ben soddisfatti dell'articolo primo delle disposizioni transitorie; che cioè il loro esercizio privilegiato duri ancora per 5 anni.

Io diceva testè, che nel valutare il prezzo di questi uffici privilegiati si tiene conto della eventualità che essi potessero essere soppressi.

Quanto al capitale che si paga pel loro acquisto, è ben lontano dall'essere corrispondente alla rendita o frutto che l'esercizio di queste professioni produce all'esercente.

Prima di tutto, l'onorevole Mauri ben sa che per valutare questo frutto, si deve tener conto dell'attitudine, della capacità dello stesso esercente, giacchè l'entrata d'ogni farmacia corrisponde, in modo più o meno largo, al grado di capacità, attitudine, zelo, onestà e puntualità dell'esercente nell'esercizio della professione. Si può far stima ch'esso venga generalmente calcolato a circa i $\frac{3}{5}$ del prodotto delle farmacie medesime. Ma inoltre, ripeto, si tien sempre conto eziandio della eventualità del riscatto del privilegio medesimo; e quindi è fondato il credere che il capitale impiegato, o dirò meglio di costo, di questi esercizi privilegiati, si può riscattare col prodotto che se ne ricava, detratte tutte le spese, detratto anche il corrispettivo dell'esercente medesimo. In dieci o dodici anni può esser calcolata, mercè il provento, l'estinzione del capitale speso; e però facendo agli esercenti quest'agevolezza di ritardar per cinque anni l'applicazione del libero esercizio, è evidente che la metà circa del capitale speso lo possono riavere nei cinque anni di esercizio privilegiato che ancora loro si accorda.

Non avvi quindi, a mio avviso, considerazione nè di giustizia, nè di equità, che possa suffragare la proposta, dettata al certo da benevolo intendimento, dell'onorevole Senatore Mauri, e sembrache egli pure dovrebbe conten-

tarsi di quanto stabilisce la Commissione d'accordo col Governo, cioè che il privilegio dell'esercizio, sia ancora continuato per cinque anni, e non più.

L'onorevole Senatore Mauri si ricorderà certamente di una legge per la soppressione delle piazze, degli uffici privilegiati, che venne votata dal Parlamento subalpino il 3 maggio dell'anno 1857, se non isbaglio. In quella legge si trovano le disposizioni riguardanti il riscatto delle piazze acquistate a titolo oneroso, e anche il modo di liquidare quelle altre che non si erano acquistate, e di cui non si faceva il riscatto, ma che erano state concesse a vita. Or bene, quella legge che è stata stimata molto equa, e la cui applicazione si fece senza contrasto e con soddisfazione delle parti interessate, non stabiliva questo ritardo di cinque anni all'applicazione della legge.

Inoltre, in quella legge è già stabilito anche il principio che le farmacie privilegiate verrebbero soppressi, e che si sarebbe poi presentata una legge speciale per la liquidazione delle medesime. Laonde è chiaro che si tratta d'un provvedimento preveduto da lunga pezza, e quindi l'agevolezza che si concede con quest'articolo mi par tale, che debba tenersene il maggior conto dagli esercenti privilegiati.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Prendendo precisamente il mio punto di partenza da ciò che diceva l'onorevole signor Ministro, cioè che l'articolo 58 è già stato votato dal Senato, il quale ha approvato la libertà dell'esercizio delle farmacie, io mi permetto di far considerare all'onorevole Senatore Mauri, che la Commissione fu per qualche tempo dubbiosa se doveva mettere i 5 anni o se piuttosto doveva metterne meno; ma non pensò mai ad un numero maggiore.

Però, considerando che questi 5 anni potevano concorrere a vantaggio non solamente dei farmacisti, ma nel medesimo tempo degli studi della farmacia stessa, li approvò.

Ma questi 5 anni bisogna che sieno poi sommati con altri che fanno loro coda. Questo progetto di legge deve andare alla Camera dei Deputati, deve essere studiato dalla Camera stessa e probabilmente ritornerà al Senato. Domando ora io: sono veramente 5 gli anni d'esercizio privilegiato che vengono con-

cessi a questi farmacisti, oppure questo tempo è molto più lungo di quello che nell'articolo è espresso?

Io credo che questo tempo sia molto più lungo; per cui, se si concedessero i 10 anni, credo che lo stesso onorevole Senatore Mauri sarebbe meravigliato della lunghezza del tempo; andando avanti nell'approvazione e nella pubblicazione di questo Codice, non voglio temere che si raggiungeranno i 10 anni, no, credo anzi che questo Codice sarà approvato in un tempo proporzionatamente breve; ma ripeto che non saranno soltanto i 5 anni dalla pubblicazione della legge, ma saranno tutti quelli che trascorreranno dal momento in cui questo Codice dovrà passare all'altro ramo del Parlamento e forse ritornare al Senato; per cui la Commissione non potrebbe accettare questa proposta dell'onorevole Senatore Mauri, di mettere invece di cinque, dieci anni, perchè si andrebbe ad un tempo così lontano che forse ci si scorderebbe del Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'onorevole Mauri insiste?

Senatore MAURI. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 1° per metterlo ai voti.

« Art. 1. La presente legge per quanto riguarda la libertà dell'esercizio della farmacia, andrà in vigore cinque anni dopo la promulgazione di essa. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli esercenti farmacia provvisti di piazza al tempo in cui andrà in vigore la presente legge ai termini dell'articolo precedente, avranno diritto di conseguire dalle finanze dello Stato in rendita del Debito pubblico calcolata al valore in corso all'epoca del pagamento, la somma sborsata al Governo per l'acquisto della piazza coll'aumento dei tre decimi da liquidarsi in modo conforme a quanto fu stabilito pei droghieri colla legge del 3 maggio 1857. »

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione farebbe una modificazione al primo verso: invece di dire: *gli esercenti farmacia provvisti di piazza* direbbe: *i provvisti di piazza di farmacista*, e ciò in relazione ad un'antecedente legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro accetta la proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, perchè dichiara meglio la qualità.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Per qualche disturbo di salute io sarò costretto a mettere la cartolina che sogliono qualche volta esporre i grandi artisti da teatro, ove sta scritto: *per indisposizione farà quello che potrà*. E chi confronta l'età mia grave colla stagione attuale, ben potrà essere persuaso che la mia indisposizione non è come talora quelle degli artisti teatrali inventata, ma è pura realtà.

Per queste considerazioni io impendo a parlare, certamente con ragioni incomplete e con minore ordine di concetto, di quello che sarebbe da me desiderato, e alla vostra sapienza dovuto, onde proporre un articolo nuovo in sostituzione dell'articolo secondo, che è ora posto in discussione. E primieramente io parlerò nell'interesse delle stesse provviste di piazza, dei farmacisti che esistono soltanto nelle antiche provincie Sarde.

Incomincerò col dire che la legge del 3 maggio 1859 alla quale fecero allusione, prima il Ministro dell'Interno, e poscia il Relatore della Commissione, non era una legge sanitaria; era una legge finanziaria, e con questa si provvedeva a render liberi e a riscattare diversi esercizi che colà, per bisogni finanziari, in certe epoche disastrose i Reali di Savoia avevano alienati onde avere certe somme, che in linguaggio burocratico si dicevano *finanze*.

Nel novero di queste professioni che dovevano esser soppresse e liquidate, soppresse e quanto all'esercizio privilegiato, vi erano procuratori, liquidatori, misuratori, droghieri fondachieri, venditori di robe vive, e si aggiungevano poscia anche i farmacisti; se non che per questi si rimandava la liquidazione, mantenendo intatto l'esercizio privilegiato, a una legge speciale.

Ora per le altre piazze che ho nominate, a esclusione dei farmacisti tenuti in riserva, non fu adottato un solo metodo di liquidazione; furono adottati due metodi, secondochè le piazze di cui si trattava, erano un semplice mercimonio, ovvero una professione liberale, alla quale non era possibile di accedere allora, come non è possibile adesso, senza un corso di studi e

senza un grado accademico comprovato con diploma.

Ora noi vediamo in quella legge che quell'art. 2, dice che le piazze di Procuratori devono esser liquidate in base al valore delle piazze, non a quello delle piazze; valore da desumersi dalla media degli acquisti se anteriori al 1 gennaio 1857, onde non vi potesse esser luogo a frode di vendita e compera, quando la legge era già conosciuta allo stato di progetto.

Leggo l'articolo:

« Art. 2. Le piazze di Procuratori saranno liquidate per una somma corrispondente a sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti dai titoli dei proprietari attuali, se anteriori al 1 gennaio 1857, e dai titoli di acquisto dei loro immediati autori, se i titoli loro proprii sono posteriori alla data medesima.

» Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove, e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze ecc. »

Quanto ho letto basta per il mio assunto, cioè per provare che in quella legge non fuvvi solamente una restituzione del pagato con riguardo alle circostanze, ma fuvvi anche un compenso del valore attuale delle piazze che si andava ad espropriare. E ciò dico perchè essendosi riservate le piazze dei farmacisti, le quali non possono esercitarsi senza studi e senza diploma al paro di quelle di Procuratore, sarebbe giusto, sarebbe ragionevole, sarebbe logico che il compenso anche per queste piazze, fosse determinato col criterio del riscatto di quelle da Procuratore, invece che con quello delle piazze da droghiere, come vuole l'articolo secondo, che attualmente discutiamo.

Detto questo mi prevalgo dello stesso argomento per osservare, che se per queste piazze da farmacista, come per quelle da Procuratore, non è già una materiale restituzione della somma sborsata che fece la legge del 1857, ma vi comprese anche un compenso per il valore che attualmente aveva questa proprietà, (tale dichiarata dai Codici vigenti come è dichiarato altresì da altre leggi in altre parti

del Regno) non havvi ragione per opporre questa eccezione preliminare *pour fin de non recevoir*.

La legge del 1857 non parla che del rimborso delle *finanze pagate* e non accenna a quei farmacisti che non hanno acquistato in questo modo, cioè con una finanza direttamente pagata alle finanze dello Stato, la loro piazza privilegiata.

Si è considerato se vi possa essere o non essere un diritto nei farmacisti, esclusi quelli di cui ho parlato finora, cioè quelli muniti di piazza nelle antiche provincie Sarde; ma, io non vorrei farmi ora giudice in questa questione; noi sappiamo il titolo di origine di queste proprietà nelle antiche provincie Sarde; ma non conosciamo ancora quello delle consimili proprietà nelle altre provincie d'Italia, nelle quali un privilegio equivalente fu accordato; il privilegio cioè di esercitare esclusivamente in una determinata zona, una farmacia.

Noi avremo per l'antico ducato di Milano delle vecchie leggi del governo autonomo di quel paese, o dei re spagnuoli che vi vennero dopo, o del dominio austriaco dopo Maria Teresa; tutte cose che il Governo succeduto da ultimo dopo il 1814 (quello del Regno Lombardo-Veneto) riconobbe come sussistenti, ma senza farne titolo per sè.

Se diritto ci sia o non ci sia, io ho già detto che non sono in grado di deciderlo; ma se diritto ci fosse non andrebbe misurato dalla Patente Imperiale, ossia dalla risoluzione sovrana del 1838, la quale non fece che rispettare ciò che sussisteva, ma andrebbe misurata da titoli anteriori, dei quali dichiaro di non essere al momento abbastanza informato.

Le stesse ragioni dirò pel ducato di Mantova, e le medesime anche per le provincie Venete, nelle quali probabilmente questi che, per intenderci meglio, vogliam chiamare privilegi, saranno stati conceduti dal Senato Veneto.

Lo stesso pure si dica di alcune provincie dell'Emilia, ed anche di Roma e degli ex-Stati Pontifici, nei quali pure trovo questi che chiamiamo privilegi, e che son forse fondati in alcuni siti su antiche dispense di municipi, o di principi privati, ma in generale posteriormente da bolle di diversi sommi Pontefici, Sovrani anche temporali.

In quest'incertezza possiamo noi in questo momento, o siamo noi obbligati a decidere se, e

quali e quanti, e da chi siano dovuti dei compensi nelle diverse provincie del Regno ai farmacisti espropriati?

Ho detto anche da chi, perchè come nell'abolizione della privativa dei forni, che ridotti a diritti privati da originario diritto feudale in Piemonte, in quell'abolizione fu stabilito che ai proprietari possessori di questo diritto fosse dato un compenso dai Comuni; potrebbe essere che secondo la natura dei casi quella legge, che voi già vedete che io desidero, decidesse non solo se si debbano compensi in alcune provincie, ma anche se questi compensi debbano essere esclusivamente dati dallo Stato, oppure dalle provincie che formavano propriamente quella parte di territorio sovrano che ora è cessato, e divenuto provincia del Regno; dunque tutte materie di grande studio.

Dirò di più: nella legge del 1857 relativa ai procuratori e in principio anche ai farmacisti e ad altri semplici commerci, fu scritto che era lecito agli espropriati di ricorrere ai Tribunali contro la liquidazione; fu scritto che le ipoteche esistenti sulle piazze, sarebbero di diritto trasferite sul compenso accordato dal Governo; ora tutte queste cose è evidente che sono necessarie, giacchè come tali furono considerate, specialmente in Lombardia, come proprietà ipotecabili, anche nella relazione sovrana del 1838.

Ora, nel nostro articolo nulla si dice di questo e ciò a me pare un tema di grande riguardo e di opportuni studi; per le quali cose abbreviando il mio dire, per le circostanze che ho dette in principio, io prego il Senato di volere concedere l'appoggio e possibilmente l'adozione dell'articolo che propongo di sostituire; ma per quanto poco io voglia dire, non posso tacere una circostanza che mi ha dato grande soddisfazione.

L'onorevole Ministro dell'Interno, del quale noi sappiamo come ai principii di rigida giustizia si uniscono ben sovente i pietosi riguardi dell'equità, ha detto una frase, anzi ha detto queste parole « se mai si deve qualche compenso a questi nuovi espropriati, diamocelo, ma non facciamo servire di compenso l'eccessiva prolungazione del termine, la quale sarebbe una calamità pubblica, dal momento che il Senato ha deciso che il sistema delle libere farmacie è il migliore di tutti. »

Io dunque appoggiato anche da queste inco-

raggianti parole dell'onorevole Signor Ministro Presidente del Consiglio, proporrei di sostituire all'articolo 2, il seguente:

« Art. 2. Entro la metà del termine stabilito dall'articolo precedente, il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per la liquidazione delle piazze dei farmacisti di cui alla legge 3 maggio 1857, del Regno Sardo, e per quei compensi che eventualmente si riconoscessero dovuti ai farmacisti espropriati nelle altre Provincie del Regno, in virtù dell'articolo 58 della presente legge. »

Fino a cinque anni, il Senato ha già stabilito, che l'esercizio libero non sussisterà, dunque nessun danno ne viene al bene pubblico, se entro la metà di questo termine si provvede ad una materia la quale non è più igienica, ma è puramente di diritto o di equità.

Le frasi ammettono il *se* e *quale*; ho anche detto *da chi*, perchè questo si intende naturalmente. Per conseguenza, come è evidente, quest'articolo per ora non decide nulla e non pregiudica la questione. Il Governo del Re potrà dire: la liquidazione dei farmacisti la faremo, a seconda dell'osservazione che io ho presentato, in un modo un poco più ampio e più completo di quel che non sia nell'art. 2. del progetto attuale. Quanto all'altra diremo liberamente: nello Stato pontificio compete la tal somma, nel Veneto non compete nulla e via dicendo, come il Governo giudicherà. Ciò non lega affatto. Dunque la mia proposta non pregiudica il bene pubblico, nè alcuna speciale questione. Se alcuno poi volesse farmi il rimprovero di aver accennato anche all'equità, io mi permetterei di aggiungere poche parole per rammentare al Senato come nelle leggi che abbiamo fatte dalla costituzione felicissima del Regno d'Italia in poi, siamo venuti, direi, ogni anno ad adottar provvedimenti talora gravissimi per la finanza, i quali non erano suggeriti da diritti altrui o da debiti veri dello Stato, ma erano misure di equità. In tal guisa abbiamo agito in parecchie occasioni e il Senato mi dispenserà dal far l'enumerazione di queste disposizioni, che ben si conoscono.

Quando in alcune provincie, siamo giunti a pagare debiti di Comuni, quando abbiamo accertato delle pensioni, cui le leggi ordinarie vietavano di concedere, possiamo ben dire che questa e cento altre simili deliberazioni, sono tutte misure nelle quali l'equità, e direi quasi

la pietà dello Stato, ha provveduto ad emergenze straordinarie. Ripeto quindi che io ho speranza di vedermi assecondato, ed ho l'onore di mandare al banco della presidenza l'articolo da me proposto.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'articolo proposto dal Senatore Lauzi?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione starebbe ferma nel suo articolo.

PRESIDENTE. Ed il Signor Ministro lo accetta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Il Ministero non potrebbe accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi, e non crede nemmeno che esso fosse realmente per giovare a coloro che ora si trovano al possesso di queste piazze privilegiate, perchè lascia nell'indeterminato il loro valore, e quindi l'alea che ne risulta potrebbe influire in modo piuttosto svantaggioso all'interesse di coloro che le posseggono, e che per avventura volessero o dovessero trasmetterle.

D'altra parte mi pare che le norme stabilite nella legge del 1857 sieno così eque, e siensi adottati tali temperamenti, da tutelare più che a sufficienza gl'interessi di tutti quelli che si trovano nella condizione di dover liquidare queste piazze.

Di fatto, se si tratta di vere piazze, le quali siansi acquistate mediante pagamento di un dato prezzo, cioè a titolo oneroso, la legge del 1857 stabilisce che oltre la restituzione del prezzo d'acquisto pagato al demanio, aggiuntavi la differenza in più risultante dal rapporto di valore tra la moneta antica e la moderna, si accresca ancora il prezzo di riscatto, aumentandolo di tre decimi. Ora, se si volesse stare a rigorosa giustizia, il Sovrano non dovrebbe che restituire il prezzo da lui ricevuto per tale concessione. Di fatto in quei tempi la concessione era considerata come un diritto regale che è per sé inalienabile: il Sovrano ha sempre il diritto di riprenderlo, e nel riprenderlo può non volere tener conto che di quello che ha ricavato: se si aggiungono i 3 decimi del valore, non è che per un debito di scrupolosa equità, ma non si possono veramente richiedere a titolo di diritto.

Trattandosi poi di coloro che non posseggono più i documenti originali coi quali si concedeva loro questo privilegio, la legge ammette pure i titoli equipollenti che si possono presentare, quando fossero perduti i titoli originali di ac-

quisto. Inoltre, vi è una disposizione che spiega il rispetto che si è avuto dal legislatore per tutte queste proprietà; giacchè realmente rivestono il carattere di proprietà, perchè servono per prendere ipoteche, per doti, e via dicendo. Infatti nel numero 5 dell'articolo 2. della citata legge 3 maggio 1857, è detto così:

« I possessori delle piazze che non vorranno giovare delle basi di liquidazione stabilite con gli articoli precedenti dovranno dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

» In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i Tribunali pronunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari e del Governo. ecc., ecc. » Laonde rimane anche aperta la via dei tribunali per far valere le loro ragioni. Quando però si parla di diritti indefiniti, di concessioni che si perdono nell'oscurità dei tempi, e per le quali difficilmente i proprietari potrebbero presentare titoli giustificativi; io non so davvero per quali ragioni agli esercenti, che in mancanza del titolo si originale come equipollente, si dee presumere ch'ebbero senza verun loro aggravio un favore dal Sovrano, si voglia concedere un corrispettivo in danaro. Ciò mi parrebbe veramente poco ragionevole; e quindi per queste considerazioni non credo conveniente l'accettare l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Egli osservava poi che non si procede nella legge con eguale trattamento per la liquidazione di tutte le piazze, e cioè che vi è una differenza tra la liquidazione e il valore di riscatto attribuito alle piazze di procuratore, di misuratore, di droghiere, e via dicendo.

Veramente questa differenza vi è, e si potrebbe anche darne la spiegazione, la quale, come avviene tante volte nelle discussioni parlamentari, è accettata in via di transazione appunto per assicurare la legge medesima. Ma però a me pare che questa differenza non sia poi tale da considerarla come un gran beneficio che si sia voluto fare a una classe di professionisti; e per vero, che cosa si dice? Si dice che il valore delle piazze di procuratore e caudico, sarà calcolato per sette decimi del valore. Per le altre, invece, si stabilisce il prezzo

con cui s'è acquistata da principio la piazza, più la differenza tra il valore della moneta antica colla moneta moderna, più tre decimi. Ebbene, bilanciati nella maggior quantità dei casi, i prezzi a un dipresso si equilibrano. Ma non è men vero che, per tutte le altre piazze privilegiate state soppresse, si tenne una misura alquanto inferiore a quella delle piazze dei causidici.

Nè la ragione può esser quella accennata dall'onorevole Senatore Lauzi, cioè a dire perchè ad esercitar la professione di causidico si richiedono degli studi e degli esami. Non è stata questa la ragione, perchè anche altre professioni richiedono studi ed esami; quella di misuratore e quella di agrimensore certamente richiedono studi ed esami; quella di notaio che fu soppressa prima, richiede pure studi, esami, ed altri requisiti molto delicati, come per l'esercizio di causidico; e tuttavia non si è stabilito un'altra norma di liquidazione.

Ma facciamo dei confronti: In Francia, quando vennero nel 1789 abolite tutte le professioni privilegiate, o sotto il titolo di piazze, oppure sotto altro titolo, si diedero in più del prezzo d'acquisto due sestieri. Ultimamente, dopo l'annessione di Nizza alla Francia avvenne il caso che parecchi farmacisti di cui non si erano peranche liquidate le piazze, (poichè come l'onorevole senatore Lauzi sa, doveva esser fatta una legge speciale a questo riguardo) questi farmacisti, dico, reclamarono presso il Governo francese perchè, essendovi in Francia come tutti sanno, il libero esercizio delle farmacie, le loro piazze venissero acquistate e pagate dal Governo francese. Il Governo francese non fece che rimandare il reclamo al Governo italiano, il quale si regolò colle stesse norme che erano stabilite per la liquidazione delle altre piazze.

Anche in Piemonte parecchi chiesero la liquidazione delle piazze di farmacisti, e siccome il principio del riscatto era già stabilito nella legge, così si accolsero queste domande e vennero liquidate; ma vennero liquidate sulla base di tutte le altre, cioè colla restituzione del prezzo della concessione, oltre i tre decimi, nè più nè meno.

Del resto, ritenga l'onorevole Senatore Lauzi la mia prima considerazione, che credo sia abbastanza importante che cioè è assai meglio...

Senatore GADDA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO che sin d'ora sia determinato il corrispettivo che il Governo dà per il riscatto di queste farmacie, che di lasciarlo nell'infinito. E quelle di esse, che non si trovano nella condizione delle piazze concesse nelle antiche Provincie, ma che per avventura, o per un titolo o per un altro, hanno dovuto pagare una somma qualunque, che insomma si sono acquistate a titolo oneroso, è evidente che entrano nella stessa categoria, quantunque possa variare il titolo, e quindi verranno anche liquidate sulla base stabilita dalla legge del 1857.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Lauzi.

Senatore LAUZI. Trovandosi in discussione il mio emendamento sentirei volentieri prima l'onorevole Senatore Gadda. Se il Senato lo permette, cederò la parola a lui, salvo a riprenderla dopo.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io volevo ricordare che, quando venne discussa la proposta, se dovesse l'esercizio delle farmacie essere libero, il Senato accogliendo in massima la proposta, ha pure espressamente fatto riserva di ritornare sull'argomento dell'indennità; mi sembra che fino d'allora il Senato si sentisse compreso da l'importanza di questo fatto, che noi veniamo con una legge di ordine generale, a colpire interessi privati, togliendo ad alcuni possessori un diritto che essi hanno.

Io non intendo di fermare il Senato sull'esame di questo diritto, che richiederebbe indagini pazienti troppo e minuziose.

Le cessate dominazioni hanno lasciata una varia legislazione nelle diverse Provincie del Regno; e così variano anche le situazioni di fatto nelle diverse località.

Io credo, che qui non possiamo ora nella discussione di un articolo di legge generale, esaminare e discutere tutti questi casi speciali; ma noi dobbiamo mantenere salvo il diritto in massima a questi possessori.

Accogliendo l'articolo compreso nelle disposizioni transitorie nei termini espressi dal Governo e dalla Commissione, noi verremo a stabilire un trattamento troppo diverso tra quelli che hanno sborsato un prezzo al Governo e coloro che lo hanno invece pagato nelle mani di un possessore, per un acquisto che si

compiva regolarmente sotto l'impero delle leggi allora vigenti.

Mi pareva che nelle ultime parole pronunciate or ora dal Ministro fosse considerato anche questo fatto; e allora, in verità per le considerazioni già fatte da me l'altra volta, e fatte ora dall'onorevole Senatore Lauzi, avrebbero i desideri nostri una giusta attuazione.

Mi pareva che il Signor Ministro, se ho bene inteso, dicesse che come è tutelato il diritto per il quale si è sborsato un prezzo all'Amministrazione Governativa, così questo diritto sarà parimente riconosciuto, e sarà indennizzata la cessione di questo reddito anche per chi avrà acquistata la proprietà di queste piazze dal privato. Se le contrattazioni private per l'acquisto di piazze di farmacista fossero rispettate come quelle avvenute per acquistarle dal Governo, allora il trattamento sarebbe eguale; ma la lettera dell'articolo 2. non dice questo; e quindi le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore Lauzi mi pare che abbiano tutta la ragione d'essere accolte.

Noi vediamo che ogni volta che si prendono disposizioni tendenti a far cessare dei privilegi, le persone che sono colpite nei loro interessi sono possibilmente indennizzate. Quando, per esempio, furono aboliti i vincoli fidecommissari, noi abbiamo visto che l'attuale possessore fu rispettato, ne fu anzi migliorata la condizione, poichè di semplice usufruttuario divenne un proprietario assoluto avente un diritto incondizionato.

Coll'attuale legge invece noi faremmo cessare dei diritti nelle mani degli attuali possessori, senza compensarli, mentre non l'hanno già avuto in forza di disposizioni privilegiate, ma bensì per effetto, e in forza di contrattazioni normali, furono comperati, furono venduti questi diritti; questi diritti costituiscono patrimoni di famiglia; questi diritti hanno servito a cautele di diritti di minori, a cautele di diritti matrimoniali; sono intervenute le autorità giudiziarie a riconoscere questi contratti, vi sono diritti riconosciuti anche in sede contenziosa. Io dunque mi permetto di chiamare seriamente l'attenzione del Senato onde facciasi in modo che mentre elaboriamo una legge salutare, una legge progressiva, non abbia ad essere lesa la giustizia dalle disposizioni di essa.

Mi duole che, non sapendo che oggi avrebbe avuto luogo questa discussione, nè potendo

prevederlo, non ho portato meco alcuni documenti che comprovano le mie asserzioni. Io però ricordo, e non dubito che il Senato vorrà prestarmi fede, ricordo, dico, che sotto l'Impero austriaco nel 1835, furono emanate disposizioni che ferivano i possessori delle farmacie numerate. Il Governo Austriaco quando riconobbe le conseguenze delle sue disposizioni, si è affrettato a levarle, ed ha riconosciuto appunto il diritto nei possessori delle piazze di farmacia che esistevano anteriormente all'anno 1835. Tanto era evidente, tanto era forte il senso di equità; e io non credo che quei diritti che altra volta furono riconosciuti sussistenti, possano ora senza ragione venire da noi disconosciuti. Già dissi che vi sono anche de' giudicati in questo proposito, e il diritto di proprietà delle farmacie venne con replicate sentenze espressamente riconosciuto. Il Senato provveda sopra questa delicata questione per interessi privati, la somma dei quali, per molte famiglie, è vitale. Queste considerazioni non possono sfuggire all'occhio del legislatore; l'indennizzazione è un diritto per il possessore, è un dovere per il legislatore.

Io dunque amerei di sentire dall'onorevole Senatore Lauzi quali sieno le disposizioni che egli, dopo la discussione attuale, intende di poter concordare per riassumere il concetto di questa discussione e tutelare gli interessi minacciati.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Disposizioni transitorie.

« Art. 2. Entro la metà del termine stabilito dall'articolo precedente, il Governo del Re presenterà al Parlamento un progetto di legge per la liquidazione delle piazze di farmacista di cui alla legge 3 maggio 1857 del Regno Sarlo e per quei compensi che eventualmente si riconoscessero dovuti ai farmacisti nelle altre provincie del Regno in virtù dell'art. 58 della presente legge. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Mentre da un lato sono lietissimo di aver trovato un appoggio nelle parole dell'onorevole Senatore Gadda, debbo anche ringraziare il signor Ministro, il quale mi ha risposto con quella moderazione che si

trova ognora nei suoi discorsi; e, se non ha ripetuta quella considerazione che aveva esternato prima, rispondendo al Senatore Mauri, si è però preoccupato dell'interesse dei farmacisti delle diverse provincie italiane (giacchè lo dico una volta per sempre, io intendo parlare dei farmacisti di tutte le provincie, non piuttosto di quelli della Lombardia che di altri); il Ministro se ne è preoccupato temendo che, collasciare ancora una lusinga, che questi loro vantati diritti possano essere secondati, ne venga loro un pregiudizio pecuniario. Il qual timore trova un principio di fondamento nella disposizione proposta in questa legge, colla quale si accorda a tutti i farmacisti la continuazione dell'esercizio privilegiato per altri 5 anni dopo che la legge verrà pubblicata. Ora non vi è nulla da compromettere collo studiare la questione durante il termine fissato; del resto, come ho detto, non vi è nessun pregiudizio, giacchè se la questione, che io credo debba essere studiata ancora, verrà proposta dal Governo al Parlamento prima che scada il termine di 5 anni, non ne verrà alcun nocumento al pubblico dal lato dell'igiene.

Che la legge abbia bisogno di essere studiata, io lo desumo ancora dalle ragioni dette dall'onorevole Gadda.

Chi può decidere attualmente se veramente qualche diritto possa o no avere un farmacista piuttosto delle antiche provincie degli ex-Stati pontifici, della Lombardia o della Venezia? Chi lo può dire? Possono essere diverse le fonti dei diritti di ciascuna provincia, dirò anzi di ciascuna farmacia anche nella stessa provincia, nello stesso distretto. Dunque il voler dire sin d'ora che nessuno ha questo diritto, fuori che quelli delle antiche piazze del Piemonte, vuol dire riconosciamo un diritto in questa gente. Questa è cosa che io sicuramente colla mano sul petto dichiaro di non poter decidere attualmente, e credo che nessuno possa decidere *a priori*, senza avere esaminati i titoli. Dunque, se al progetto di legge si faccia precedere una indagine diligente, ciò può giovare alla causa della giustizia, può giovare al bene di molti rispettabili cittadini, e non fa ma e a nessuno, nè pregiudica menomamente l'andamento della legge igienica che stiamo per sanzionare.

Il signor Ministro ha detto una parola, della quale si è impadronito l'onorevole Gadda; ha detto: se ci saranno farmacisti in circostanze

analoghe, potranno vantare gli stessi diritti.

Ma io ne dubito molto; io dubito molto che quando la legge si limiti a dire: voi liquiderete le piazze dei farmacisti delle antiche provincie state riservate...

Voci. No, no.

Senatore ASTENGO. No, no. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Se mi sarà dato uno schiarimento, per cui si possa credere che l'applicazione di questa liquidazione non sia limitata, e possa, ove siavi ragione, farsi anche in altre provincie, allora...

MINISTRO DELL'INTERNO. L'abbiamo già detto; se è a titolo oneroso.

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore LAUZI. Dunque la differenza è questa, che siano liquidate quelle piazze, che tanto nell'antico Piemonte, quanto in altre provincie siano state acquistate mediante pecunia, mediante sborso di un prezzo a favore del Governo.

Ma è ella meno sacra una proprietà acquistata legittimamente coll'appoggio delle leggi vigenti, di quella che fu acquistata mediante un contratto col Governo? E se il Sovrano di un paese dà un diritto mediante un prezzo, o concede un diritto gratuitamente, c'è differenza nella sostanza, nella natura di questo diritto?

O la proprietà c'è, o la proprietà non c'è; e questa distinzione non fecero le leggi generali del Regno quando si trattò delle espropriazioni, ed anzi dirò di più, non la fa lo Statuto, essendovi, ogniqua volta per interesse pubblico una proprietà del cittadino è lesa, l'obbligo dell'espropriazione anche preventiva.

La questione dunque per me si riduce a vedere se vi sia o non vi sia questo diritto di proprietà; che poi questo diritto siasi acquistato pagandolo al Governo, od in altro modo, purchè sia fondato su leggi anteriori, non credo che ciò possa far differenza.

Per queste ragioni non ritengo risolta la questione, la quale, secondo me, deve ancor essere studiata mediante un richiamo come si è fatto per altre leggi, e come sarebbero a cagion d'esempio quella per taluni impiegati dell'ex Reame di Napoli pel biennio e quella per il riconoscimento degli anni di servizio non prestato per causa di interruzione politica, per le quali, prima di prendere una deliberazione si è voluto sapere a quali conseguenze

si andava incontro. Richiamiamo, anche nel caso presente, da tutti quelli che hanno un diritto, i titoli delle loro pretese, e facciamone un elenco, giacchè ove il provvedimento non fosse di assoluta giustizia (nel qual caso non ci sarebbe più da far conti) ma fosse di equità, di beneficenza, direi, questo caso potrebbe influire sulla nostra deliberazione definitiva, anche per vedere se in tale o tal'altro caso, il carico, che ne potrebbe venire alla finanza sia più o meno gravoso.

Io sarò un povero intelletto, ma credo di essere una buona coscienza, e, secondo il mio modo di vedere, trovo che questa questione non si può ancora risolvere così, ma deve essere meglio studiata all'appoggio dei titoli, dei documenti. Del resto poi, siccome ho trovato che in fondo le intenzioni del signor Ministro dell'Interno sono benevole, così mi raccomando a lui ed al Senato, perchè sia fatto buon viso alla mia proposta, di sostituire all'articolo 2. delle disposizioni transitorie, quello da me presentato, il quale non fa che pregare, che interessare il Governo, affinchè in un tempo che non sia maggiore della metà dei cinque anni stabiliti dall'art. 1. voglia presentare su questa materia un progetto di legge, quale nella sua giustizia e nella sua prudenza, crederà opportuno. Quindi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, domanderò al Senato se appoggia l'emendamento del Senatore Lauzi.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Signori Senatori, dichiaro anzitutto che la Commissione non ha mai inteso di fare un trattamento privilegiato per i farmacisti provvisti di piazza nelle antiche provincie del Regno; e parlando di piazze, ha usato il linguaggio che è adottato nella nostra legislazione per indicare il privilegio per l'esercizio di una farmacia concesso a titolo oneroso dal Governo, e del quale in oggi verrebbe il concessionario, o chi lo rappresenta, ad essere privato. Difatti nelle nostre leggi, compresa quella contenente le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile italiano, che non è legge soltanto per le antiche provincie, si parla appunto di queste piazze che non sono ancora liquidate, se ne parla cioè nell'art. 20

di dette disposizioni, nel quale, accennandosi alle piazze di speciali e farmacisti non per anco liquidate, s'intende accennare quel diritto privilegiato di esercizio acquistato dal Governo, mediante il pagamento di una somma. Conseguentemente la Commissione nell'art. 2 delle disposizioni transitorie aggiunte al progetto ministeriale, ha inteso di comprendere tutti i casi di privilegio acquistato dallo Stato a titolo oneroso per lo esercizio di una farmacia, giacchè, a parere della Commissione stessa è giusto ed equo che lo Stato, riscattando il privilegio concesso, restituisca in ogni caso il prezzo ricevuto.

Osservo ora all'onorevole Senatore Lauzi che la sua proposta ha due difetti. Il primo difetto è quello di non stabilire nulla e di lasciare tutto nell'incerto e con pericolo di danno precisamente per quei farmacisti che egli vorrebbe siano meglio indennizzati, inquantochè abbiamo già votato il principio della libertà dell'esercizio delle farmacie, e abbiamo pure già votato che un tale principio venga attuato cinque anni dopo la promulgazione di questa legge. Per contro, secondo la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, nella prima metà di detto termine si dovrebbe presentare dal Governo un progetto di legge per regolare l'indennità dovuta ai farmacisti che abbiano diritto di conseguirla. Ma a fronte di una legge che avrebbe già stabilito il giorno a partire dal quale sarebbe libero l'esercizio delle farmacie, come mai il Senatore Lauzi si contenterebbe della futura presentazione di una legge al Parlamento per regolare quell'indennità?

Tutti sanno, che fra il presentare un progetto di legge e il vederlo attuato come legge, vi è una grande distanza.

Basta il fatto del Ministero per presentare un progetto; ma la legge ha bisogno del concorso dei tre rami del Potere legislativo, e basta il dissenso di uno, perchè il progetto non possa divenir legge.

Or bene, che avverrebbe, se giunto il termine del quinquennio indicato nell'articolo primo delle disposizioni transitorie, e venuto perciò il giorno in cui qualunque cittadino sarà in pienissima libertà di aprire farmacie in qualunque luogo, che nessuno potrebbe impedirgli, che avverrebbe, dico, se in quel tempo non fosse ancora approvata e sanzionata questa legge che dovrebbe determinare l'indennità? Ne av-

verrebbe, che da un lato vi sarebbe l'esercizio libero della farmacia, e dall'altro i farmacisti starebbero ancora attendendo la legge che stabilisse il compenso loro dovuto per la perdita del loro privilegio.

Vede adunque il Senato, che non sarebbe cosa buona, dopo avere votato l'articolo 1. delle disposizioni transitorie, riservarsi a provvedere per la indennità con una legge futura.

Il secondo difetto che io trovo nella proposta dell'onorevole Senatore Lauzi è questo, che vi si parla di compensi eventualmente dovuti ai farmacisti *espropriati*.

Signori Senatori, sotto la parola *espropriati* sta una grave questione, la questione di vedere se siamo nel tema di espropriazione, oppure nel tema di *riscatto*. Io nego che si tratti di *espropriazione*; ed ogni qual volta si è trattato di questa materia, per esempio in occasione della legge Sarda del 3 maggio 1857, si mise sempre innanzi il principio del riscatto, e si è escluso quello dell'espropriazione. Se si fosse trattato di espropriazione non si sarebbe potuto dare altra indennità, tranne quella corrispondente al prezzo corrente al tempo della espropriazione, da stabilirsi d'accordo o col mezzo di periti.

Invece perchè si tratta di riscatto e non di espropriazione, si ritenne sempre che si dovesse semplicemente restituire il prezzo che lo Stato aveva avuto per concedere il privilegio, con un aumento a titolo di equità. Accordandosi un aumento a titolo di equità, doveva questo dipendere dall'arbitrio del legislatore, il quale lo accordava per la considerazione del maggior valore che aveva acquistato in commercio col lungo andare del tempo questo privilegio. Dunque il parlare nella proposta del Senatore Lauzi di compensi dovuti eventualmente ai farmacisti *espropriati*, è uno scrivere nella legge la sua stessa condanna; perchè, mentre la legge non accorderebbe a coloro che sono privati delle così dette loro *piazze*, fuorchè il prezzo di acquisto coll'aumento di 3 decimi, dichiarerebbe nello stesso tempo che si tratta non di riscatto, ma di espropriazione, però di una espropriazione per la quale sarebbe negata quella indennità che è dovuta a titolo di giustizia per tutti i casi di espropriazione.

È questo adunque l'altro difetto gravissimo che ha la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi. La Commissione del resto non ha fatto che

applicare ai farmacisti quello che finora si è stabilito per legge riguardo a tutte le altre professioni che erano privilegiate.

Signori Senatori, io credo che il privilegio dei farmacisti sia uno degli ultimi avanzi delle antiche confische della libertà naturale che impedivano ai cittadini di esercitare liberamente una professione, un commercio o una industria, uniformandosi alle disposizioni generali della legge.

Di queste confische in fatto di professioni, rimane quella relativa all'esercizio della farmacia lasciata finora, nella maggior parte delle Provincie d'Italia; e noi oggi chiamati a far cessare questo avanzo delle antiche regalie, dobbiamo provvedere, come si è provveduto, con gli altri professionisti privilegiati, vale a dire restituire a chi ha pagato quello che ha pagato, con un aumento a titolo di equità.

La Commissione ha creduto che sarebbe una cosa troppo gravosa per il paese, e per i contribuenti ammettere il principio dell'indennità per la cessazione di un privilegio, dirò anzi di un monopolio, quando questo sia stato concesso gratuitamente per vero favore. Quando invece il privilegio è stato accordato dietro un prezzo, la giustizia vuole che questo prezzo sia restituito dallo Stato che lo ha incassato: ma quando si tratta di mero favore, quando si tratta di privilegio gratuito, deve riputarsi abbastanza fortunato chi ha potuto goderlo per tanto tempo. Fortunato chi ne ha potuto ricavare dei benefizi per lunga serie di anni!

Quando l'interesse generale esige che cessi questo privilegio, quando sarebbe ingiusto il continuare a mantenerlo a danno di tutti gli altri cittadini che vogliono esercitare quella industria, quel commercio, e quella professione, perchè mai tutti i contribuenti dovranno sopportare il peso di un compenso a favore di colui il quale non deve più continuare ad esercitare un monopolio, che non ha acquistato a titolo oneroso, ma che ha ottenuto per favore?

Poveri contribuenti se si dovessero compensare tutti i privilegi cessati i quali esistevano prima delle nuove leggi, prima dello Statuto, per nero favore di Principe, anzicchè per contratti onerosi!

Ricorrendo al passato, ne troveremmo molti di questi privilegi che prima esistevano, e che ora non sono più. Lo Statuto ne ha fatto cessar molti, dichiarando la legge eguale per tutti,

e non ha certo prescritto che s'indennizzassero coloro i quali ne godevano.

Ha voluto bensì che si rispettassero i diritti di proprietà; ma i privilegi e i monopoli accordati per favore di Principe a danno degli altri cittadini, non sono diritti di proprietà.

La Commissione adunque, attenendosi ai precedenti legislativi ed ai principii generali di giustizia in questa materia, non ha considerato meritevoli di compenso se non coloro i quali sono provvisti di piazze, e che per conseguenza hanno pagato il prezzo di questo loro diritto.

È vero che colla legge del 1857 nelle antiche provincie si accordò un compenso speciale ai procuratori, prendendo per base la media del prezzo venale delle loro piazze, e che la Commissione ha invece adottato per i farmacisti il principio ammesso per tutti gli altri esercenti privilegiati, cioè il principio di restituir loro quello che hanno effettivamente pagato, colla differenza di valore della moneta, e con più 3/10 di aumento.

Ma la Commissione esaminando la legge del 3 maggio 1857 e tutte le altre precedenti riguardanti questa materia, ha creduto di dover prendere per norma non la disposizione speciale adottata per i procuratori, ma le disposizioni normali, giudicate più razionali che furono adottate per tutti gli altri esercenti privilegiati. D'altronde io prego il Senato a voler considerare che qui si accorda un favore speciale ai farmacisti che non fu mai accordato a nessun altro, vale a dire il vantaggio della sospensione per cinque anni dell'esercizio libero delle farmacie, impedendo ancora per cinque anni a tutti gli altri cittadini il diritto di esercitare quell'industria; e mi pare veramente che questo vantaggio sia tale da dover essere apprezzato grandemente dai farmacisti privilegiati. Tutti gli altri professionisti i quali avevano di questi diritti, dal giorno in cui la legge che stabiliva il libero esercizio della loro professione andò in vigore, non poterono più esercitare per nessun tempo il loro privilegio. Noi accordiamo cinque anni di tempo ai farmacisti, e cinque anni valgono molto, come disse benissimo l'onorevole Ministro dell'Interno. Ritenuto adunque che se si vuole provvedere seriamente alla tutela dei diritti di coloro che hanno acquistato il privilegio a titolo oneroso, è necessario che vi si provveda fin d'ora col presente progetto di legge, anzichè rimandare ad

una legge futura ed incerta, che nessuno potrebbe dire quando sarebbe approvata e sanzionata. Ritenuto poi che vi si propone di adottare per i farmacisti quel medesimo principio di giustizia che fu adottato per gli altri casi; ritenuto finalmente che si accorda ancora ai farmacisti il riguardo speciale di ritardare per cinque anni la questione della legge sul libero esercizio delle farmacie, e di mantenere ancora per questo tempo il privilegio, io non so come si possa impugnare la disposizione proposta dalla Commissione.

Si è detto: ma che differenza vi è fra una proprietà acquistata a titolo oneroso e una proprietà acquistata a titolo gratuito? Quando il possessore si trova in rapporti con i terzi non vi sarà differenza tra il diritto acquistato a titolo oneroso e quello acquistato a titolo gratuito. Ma quando si trova rimpetto allo Stato, che gli ha accordato il privilegio, che per ragioni di pubblico interesse è obbligato a togliergli per l'avvenire, allora la differenza tra la concessione gratuita e la concessione a titolo oneroso è essenziale; perchè quando lo Stato che vi ha accordato il privilegio non deve, e non può più mantenerlo, se non gli avete dato nulla per tenerlo, non avete ragione per ripetere nulla; se invece avete dato un prezzo, è giusto che vi si restituisca, perchè il prezzo nelle casse dello Stato vi resterebbe senza giusta causa.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Vorrei rispondere due brevi parole per fare un piccolo cambiamento al mio emendamento.

È impossibile nella circostanza in cui mi trovo e che ho fatto presente al Senato, che io risponda alle varie ed anche nuove ragioni che ha esposte l'onorevole Senatore Astengo; solo dirò che qualunque sia l'importanza della mia proposta, ella ne ha sicuramente una ed è quella di dare anche un significato proprio all'articolo 1 che prolunga di cinque anni l'esercizio del privilegio.

Farò osservare al Senato, come già disse l'onorevole Relatore della Commissione, che questi cinque anni furono posti non tanto per un riguardo ai farmacisti, quanto per dare il tempo che si introduca ovunque il libero esercizio delle farmacie, ed i farmacisti abbiano campo di fornirsi di tutte quelle cognizioni e quegli studi

che sono necessari per il fatto che vengono ampliate le loro attribuzioni. Dei due grandi difetti che il Senatore Astengo ha trovato nella mia proposta, ne ho rilevato uno, che posso anche rimediare.

Io ho protestato che proponeva il mio emendamento nel concetto che non pregiudicava la questione.

L'onorevole Senatore Astengo mi fa rimarcare che la parola *espropriati* pregiudicherà la questione non nel mio senso, perchè io non ho detto di applicare ai farmacisti la legge vigente sull'espropriazione, ho accennato in via di fatto che avevano una proprietà, che sanno di avere in forza dell'art. 58 del Codice; per conseguenza ad ogni modo, io vedo che potrebbe alcuno valersi di questa frase, e quindi ben volentieri mi adatto a cambiarla.

Pertanto ho l'onore di proporre che le parole che ci sono nel mio emendamento, *di farmacisti espropriati* siano tolte e sostituite colle parole, *farmacisti privati del loro privilegio in forza dell'articolo 58 della legge*, giacchè la parola *espropriati*, come ha detto benissimo l'onorevole Senatore Astengo, potrebbe portare un pregiudizio nella questione.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per verità, io non so comprendere come si possa sostenere che un privilegio ottenuto senza alcun sacrificio, senza alcun onere, debba avere dritto di essere riscattato, di essere pagato secondo il valore venale che possa avere in commercio. Questo è un principio che io sento annunciare per la prima volta. Se si parla di equità, la cosa cambia di aspetto; ma voler mettere innanzi delle ragioni di diritto, mi sembra che non si possa assentirvi senza alterare la vera idea del diritto, e senza mettere il Governo e lo Stato nella condizione di dover pagare somme non lievi, e per che cosa? Per l'abolizione di un privilegio, a chi non ha fatto che usufruirlo senza propria spesa. Si dice: ma badate bene, quantunque da principio l'esercente non abbia pagato nessuna finanza per acquistarlo, tuttavia coll'andar del tempo gli sono succeduti altri esercenti, e questi dovettero pagare un capitale per acquistare l'esercizio privilegiato.

Ma se in commercio si dà un valore anche a questo esercizio privilegiato, che calcolo però faceva chi acquistava la farmacia? Di potersi

rimborsare largamente, mediante il privilegio, del capitale sborsato; prima che questo privilegio cessasse. Nessuno infatti gli aveva dato, nè poteva dargli l'affidamento che questo privilegio sarebbe durato in perpetuo. All'opposto, coloro che speculavano sopra questo esercizio sapevano che il privilegio sarebbe più o meno presto cessato.

Del resto, io non vorrei essere stato male inteso quando ho detto che il Governo e anche la legge del 1857 riconosce l'obbligo di rimborsare quegli esercenti farmacisti, i quali, quantunque da principio non avessero una piazza privilegiata nel senso, direi, volgare della parola, tuttavia hanno incontrato un onere. Io ho inteso d'indicare un onere verso le finanze dello Stato, e non già verso private persone, verso chi possedeva prima la farmacia.

Se si dovesse stabilire il prezzo di un esercizio, unicamente perchè in commercio ha questo valore venale, io non so davvero come si farà tutte le volte che si voglia introdurre nella legislazione qualche riforma, in forza della quale, modificandosi i profitti di una o di altra professione, gli esercenti di questa ricorressero al Governo per essere indennizzati.

Quando si è dichiarato libero, per esempio, l'esercizio delle agenzie di cambio che prima erano limitate, tutti coloro che ne erano in possesso dovevano dunque reclamare i danni dal Governo, e dire; badate, adesso abbiamo una concorrenza e quindi noi vogliamo avere un corrispettivo che ci indennizzi del minor lucro che noi facciamo. Io credo parimente che una volta era determinato il numero degli avvocati esercenti presso le Corti d'Appello e presso le Corti di Cassazione. Altri esempi di tal fatta si potrebbero addurre, e che mostrano tutti l'inammissibilità di quel principio, il quale, oltre di non essere fondato in giustizia, sarebbe enormemente nocivo alla Finanza.

Ma io ritorno alla legge del 1857, ripetendo che essa contempla tutti i casi degni di considerazione, e procede colla massima equità, poichè io leggo che all'articolo 3, secondo alinea, è detto:

« Se la proprietà delle piazze rimpetto al Governo è riconosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di piazze donate (notate la parola), ne sarà fatta

la liquidazione pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza...»

Arriva pertanto fino a questo punto, di tener conto anche delle piazze che furono donate, e che quindi non hanno pagato alcun prezzo. Io non so se si possa procedere con maggior benignità.

Inoltre osserverò all'onorevole Senatore Lauzi, che il suo emendamento, se fosse ammesso, neutralizzerebbe in questa parte la legge del 1857, la quale per i farmacisti ha già stabilito qual è l'indennità che loro compete, siccome risulta dalle discussioni che ebbero luogo su quella legge in Parlamento, salvo poi a determinare i modi della liquidazione. Ma quanto al compenso da darsi, esso venne stabilito come per tutte le altre piazze. Io credo che le piazze di farmacista furono comprese fra tutte le altre, e non ne vennero eccettuate se non quelle dei procuratori. Questo appunto io desumo dal resoconto, che ho sott'occhi, delle discussioni che seguirono in proposito. Sono sorte, è vero, alla Camera elettiva e al Senato delle quistioni riguardo alla libertà d'esercizio, e al modo di procedere per riconoscere gli aggravi che hanno dovuto sopportare gli esercenti privilegiati di queste piazze: ed è per questo che si è detto che le norme di liquidazione e il modo di esercizio sarebbero determinati con una legge speciale.

Comunque sia, io ripeto quello che già dissi da principio: che, con mio dispiacere, non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io ho sentito ripetere dall'onorevole Senatore Astengo, le considerazioni che aveva già in parte fatte il signor Ministro, cioè: che non si ritiene oggetto di proprietà e di acquisto, a termine della legge comune, un privilegio.

Io per verità, confesso che è la prima volta invece che sento non potersi acquistare un diritto se non per fatto della concessione governativa, e non per fatto di contrattazione per parte del legittimo possessore che ne fa cessione. Io credo, a dir vero, che non si possa nemmeno porre in dubbio che in base ad una contrattazione regolare, si possa acquistare un diritto, tanto più quando è seguita la contrattazione da un periodo di pacifico possesso che ne costituisce una vera usucapione.

Se questo diritto viene tolto a colui che lo ha acquistato dal Governo, il progetto di legge gli dà indennità; ma se invece il proprietario non l'ha acquistato dal Governo, ma da altri che potevano farne concessione, non gli accorda indennità.

L'onorevole Senatore Astengo diceva: qui non si tratta di espropriazione....

Voci. Ma no, ma no.

Senatore GADDA. A me pare che se non si trattasse di espropriazione, il trattamento dovrebbe essere eguale. La conseguenza è logica, è evidente: o non è una espropriazione, ed allora neppure le farmacie acquistate dal Governo dovrebbero trovare una indennità; o per quelle si riconosce un tale diritto di indennità, ed in tal caso bisogna accordarlo anche alle altre. Non si può avere due pesi e due misure.

Il progetto di legge dice: *la restituzione della somma per l'acquisto dal Governo*, ecc. si sopprime la parola *Governo*, e allora avremo, e comprenderò l'eguaglianza del trattamento; allora, a mio avviso, avremo la giustizia. Ma dal momento che viene fatta in questa legge una sistemazione così diversa, io non so come si possa accettare l'articolo proposto dalla Commissione tale quale è.

Per me, avrei, secondo l'ordine delle mie idee, proposto di sopprimere appunto quella dichiarazione che dà il rimborso per le somme pagate al Governo; ma non l'ho fatto in quanto che mi guarderei bene dall'impegnare il Senato in una deliberazione, la cui portata sarebbe forse eccessiva almeno per il momento. Ecco perchè io accettava volentieri la proposta dell'onorevole Lauzi, perchè con questa si sospendeva la nostra deliberazione, onde vedere poi che cosa fosse da farsi, giacchè veramente noi non sappiamo quali danni con essa possiamo arrecare. Quali potranno essere questi danni? Io credo che nessuno di noi sia in grado di rispondere a questa domanda.

Vi è da considerare d'altronde che non vi è nessun bisogno urgente per prendere ora questa deliberazione; dov'è il timore che ritardando la libertà d'esercizio delle farmacie, si arrechi un danno al servizio sanitario?

Dove sono i reclami per disordini avvenuti? Vi sono benissimo reclami, ma per aprire farmacie dove non sono, e dove forse non ve ne saranno mai. Sì, vi è un'urgenza a cui provvedere, ma non l'urgenza di provvedere ai luoghi popolati.

Noi miriamo soltanto a proclamare un principio, vogliamo fare omaggio alla teoria della libertà commerciale, e su ciò sono d'accordo anch'io; ma non vorrei che fossero lesi i diritti di alcuno; quando si spoglia per pubblica utilità, s'indennizza!

Per queste ragioni pregherei il Senato a voler prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Lauzi; e mi pare che la Commissione non dovrebbe respingerla. Se la disposizione proposta possa recare gravi danni, e quali, noi ora non lo sappiamo; la Commissione stessa non lo sa, o almeno non l'ha chiarito abbastanza nella sua Relazione: ivi non ci dice quali siano le conseguenze materiali di questo fatto. Si dice: furono sborsate delle somme allo Stato, noi ora le paghiamo; ma quando effettivamente furono sborsate delle somme ad altri, quando noi abbiamo contratti anche recenti, perfettamente provati, perfettamente legali, io domando se si possa sorpassare a tutte queste considerazioni.

Io non ardirei di dire al Senato: stabiliamo oggi che si dia una piena indennità, non ardirei di estendere la disposizione dell'art. 2 a tutte le farmacie che hanno privilegio d'esercizio, questo non lo ardirei; perchè io, che non so quali siano le conseguenze di questa mia proposta, non vorrei farla ciecamente al Senato; ma dal momento che vi si domanda solo di poterla studiare e di provvedere separatamente con un progetto di legge alle conseguenze di questo fatto, e meditare se non convenga portare rimedio alla deliberazione che stiamo per dare, io credo che il Senato vorrà ben considerare la cosa prima di escludere tale proposta; spero anzi che la vorrà coronare del suo voto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Mi duole di non poter appoggiare la proposta dell'onorevole Lauzi, tanto bene svolta dall'onorevole Gadda, per le poche considerazioni che mi permettono di sottoporre alla saviezza del Senato.

In ogni mutamento legislativo, possono restar compromessi privilegi o private che, per la precedente legislazione, favorivano una classe di persone; e se l'erario dello Stato dovesse indennizzare coloro che reclamano per lesione delle loro prerogative, bisognerebbe rinunciare ad ogni progresso nella legislazione e consa-

crare la immutabilità del diritto pubblico interno.

Secondo le discipline che vigevano in taluni dei diversi Stati della Penisola, non si ammetteva la libera concorrenza nell'esercizio della professione farmaceutica, e la limitazione nel numero delle farmacie costituiva un privilegio.

Questo privilegio si metteva in commercio tra gli esercenti, i quali potevano trasferirlo ad altri a titolo oneroso o gratuito. Ma sopraggiunta una legge di libertà nell'esercizio delle farmacie, è la prima volta che sento dire, potersi avere diritto dagli attuali possessori delle farmacie a risarcimento per l'abolizione del privilegio. E se anche si avesse questo diritto, la controversia potrebbe sollevarsi dal possessore contro il venditore, per esser mancata la cosa comprata, e questa controversia sarebbe risolta dai tribunali a norma del diritto comune; ma pretendere un indennizzo dallo Stato, perchè una legge generale ha abolito i privilegi, è cosa che non si è intesa mai.

Perlocchè il solo dubbio veramente grave sta nel vedere se i farmacisti i quali avevano acquistato a titolo oneroso dal Governo questo privilegio o privata, abbiano diritto alla restituzione del prezzo con l'aumento dei tre decimi, secondo la proposta della Commissione, ed accettata dal Ministero; ed io sostengo che, secondo i buoni principii del diritto, non si dovrebbe restituire il prezzo, ed a malincuore voterò l'articolo proposto per ragioni di equità. Imperciocchè dopo perfezionato il contratto di compra-vendita, la perdita della cosa per fatto del legislatore si risente dal compratore, senza regresso contro il venditore; e se fosse diversamente, bisognerebbe rinunciare a qualunque contrattazione ed estinguere ogni commercio sin dalla sua sorgente.

L'Europa era tutta feudale, persino l'aria che si respirava: molti e molti feudi devoluti al fisco si concedevano ad altri mediante un prezzo, e si prendeva in considerazione, nella determinazione del prezzo, il quantitativo dei diritti giurisdizionali che fruttavano al feudatario.

Cadde dopo la rivoluzione francese l'edificio feudale: e ci è stato forse feudatario, ridotto alla mendicizia, che avesse agito contro il fisco per la restituzione del prezzo? Sarebbe stato meglio sopportare la feudalità, anzichè acqui-

stare la libertà, a costo delle contribuzioni che avrebbero dovuto imporsi per pagare il prezzo del mondo feudale.

In molti paesi d'Italia erano venali taluni uffici pubblici e so che nelle provincie meridionali i posti di scrivani e *mastrodatti* negli uffici giudiziari si pagavano al Governo; ma so pure che abolita dal Governo francese la venalità degli impieghi, e soppressi gli uffici di *scrivani* e di *mastrodatti*, lo Stato non restitui il prezzo pagato per queste concessioni, in omaggio al principio, che la perdita dell'ufficio o della cosa per opera della legge, vale un *caso fortuito* che colpisce il possessore.

Se io fossi seguito in quest'ordine di idee, si dovrebbe sopprimere l'articolo 2, proposto dalla Commissione; ma poichè si è voluto ammettere per equità, non voglio io al certo esser crudele contro i farmacisti, che aveano pagato il prezzo della loro concessione.

Non vorrei però che la grazia pei farmacisti si facesse a disgrazia dei contribuenti, ammenochè l'onorevole Presidente del Consiglio mi dimostrasse che il proposto temperamento di equità non sarà una disgrazia pei poveri contribuenti col sovrainporre loro una novella tassa.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. L'onorevole Senatore Lauzi coll'emendamento che ha proposto al suo articolo avrebbe tolto il secondo difetto da me notato; ma non ho sentito rispondere da nessuno al primo gravissimo difetto, il quale lascierebbe nell'incertezza assoluta la sorte di coloro che hanno diritti da liquidare.

Invece col progetto della Commissione la sorte di coloro, che possiedono delle piazze da farmacista, è regolata subito in modo fisso, ed ognuno sa quale somma ha da conseguire.

Io rammento che quando si sono abolite le altre piazze, appena promulgate le leggi reattive, e talvolta anche mentre erano ancora in discussione, si sono immediatamente fatte delle contrattazioni sulle indennità che si dovevano conseguire; e rammento pure che alcuni sentirono del vantaggio da quelle leggi, perchè i possessori delle piazze sopresse hanno potuto cedere, non ostante la soppressione, il loro ufficio e la loro clientela con dei compensi abbastanza larghi, prendendo inoltre dal Governo il corrispettivo loro dovuto in forza di quelle leggi.

La legge, mentre da un lato sopprimeva il privilegio, aumentava dall'altro col libero esercizio, il numero dei concorrenti all'acquisto degli uffici e delle clientele; e ciò produceva per naturale effetto l'aumento dei prezzi relativi.

In tal modo coloro i quali avevano questi esercizi privilegiati hanno trovato il loro tornaconto nella perdita del privilegio, vendendo liberamente il loro ufficio e la loro clientela in tutto od in parte; poichè vi furono anche di quelli che, riservandosi una parte della clientela, e naturalmente la parte migliore, hanno continuato ad esercitare la loro professione, prendendosi da una parte quello che dava il Governo, dall'altra parte il prezzo convenuto per la cessione di una parte della clientela, e non cessando per questo dall'esercizio della loro professione.

Io credo davvero che si farebbe danno ai farmacisti, lasciando tutto nell'incerto, nel mentre stesso che si abolisce il loro privilegio.

L'onorevole Senatore Gadda ci ha detto: ma come volete concepire questa, che egli chiama proprietà, e che io chiamo privilegio, senza che abbiate l'acquisto che ha dovuto farne l'attuale possessore dal precedente?

Qui si confonde il privilegio acquistato dal Governo colla trasmissione successiva dall'uno all'altro di questo privilegio.

Il privilegio una volta acquistato passa in altri o per successione o per contratto, ma è sempre il medesimo diritto, il medesimo privilegio, che colla trasmissione non cambia di natura.

Nessuno cede quello che non ha o più di quello che ha; quindi il privilegio fosse anche già passato per cento mani, sarà sempre quello che era quando fu concesso dal Governo. Perciò, se era un diritto revocabile perchè a colui al quale era dato poteva essere tolto per ragione di pubblico interesse, non diventa un diritto irrevocabile perchè, morto il concessionario, sia passato ai di lui eredi, o perchè sia stato venduto ad altri.

Sarebbe quindi un errore il prendere per base del diritto di riscatto, non ciò che si sia pagato al Governo, ma il prezzo che ne abbia pagato l'attuale possessore al possessore precedente.

In quanto poi alla differenza sostanziale in questa materia tra la concessione del privilegio

a titolo oneroso e la concessione gratuita da parte del Governo, io mi permetto di ricordare al Senato quello che è avvenuto per i privilegi di esenzione da tasse.

Molte esenzioni da tasse vi erano nelle diverse parti d'Italia prima dello Statuto e delle nuove leggi d'imposte promulgate sotto lo Statuto.

Appunto per la esistenza di quelle esenzioni si pose spesso nelle disposizioni transitorie, poste in fine delle nuove leggi, una disposizione che le dichiarasse cessate. Ma che è avvenuto? Nacquero delle questioni portate innanzi ai tribunali da parte di coloro che godevano alcune di quelle esenzioni. I tribunali, per decidere quelle questioni, cercarono in qual modo si fossero acquistate le esenzioni in controversia. Quando risultò che erano state acquistate a titolo oneroso, le mantennero, nonostante la disposizione generale di legge che aveva dichiarate cessate tutte le precedenti esenzioni. Ciò avvenne, per esempio, a Torino, per certe esenzioni di tasse, che in realtà erano state concesse in corrispettivo di obblighi assunti da costruttori di case in certe località; essendosi riconosciuto che si trattava di esenzioni a titolo oneroso, furono rispettate e mantenute anche dopo la nuova legge. Ma ovunque non si è trovato questo carattere di titolo oneroso si è detto: è un privilegio a titolo gratuito, deve perciò cessare.

D'altronde si fa dagli oppositori un'altra confusione alla quale io accennava già: la confusione tra il diritto di privilegio che si è acquistato e che è quello solo che cessa, e lo stabilimento industriale e commerciale di una farmacia, il quale non si può perdere per effetto di questa legge, ed è una proprietà preziosa. Un farmacista, il quale abbia una farmacia accreditata ed in buona località, dalla quale ritragga un considerevole profitto, potrà avere dei concorrenti, e ciò è cosa giusta e legittima; ma la proprietà del suo stabilimento, la sua clientela, il suo avviamento, non si perderà sebbene perda il privilegio del monopolio, e potrà anche cederli ad altri, se non amerà continuare nell'esercizio della sua professione.

Così è avvenuto nelle provincie in cui si sono liquidate le piazze.

E qui mi piace osservare che la questione non è punto regionale: non bisogna che la guardiamo come tale. No, la questione non è

regionale! È una questione generale italiana, che ha la sua applicazione in tutte le parti d'Italia; imperocché anche nelle antiche provincie vi sono i farmacisti che hanno piazze, e vi sono i farmacisti che senza avere piazza, godono del privilegio del monopolio: in altri termini, siccome non v'è libero esercizio, siccome v'è un numero determinato di farmacisti in ogni città, coloro che hanno ora il vantaggio di esercitare la farmacia con autorizzazione del Governo, hanno una specie di privilegio nel fatto che nessun altro può venire a far loro concorrenza. Ma con questa legge essi perderanno tale vantaggio, come lo perderanno i farmacisti delle altre parti d'Italia. La sola differenza sta in ciò che coloro i quali hanno una piazza concessa a titolo oneroso, avranno come nelle altre parti d'Italia, il diritto di esser rimborsati del prezzo pagato, più i 3/10 e più la differenza fra l'antica e la nuova moneta.

Anche fra i procuratori vi erano nelle antiche provincie coloro i quali avevano piazze, e coloro che non le avevano, ma pure l'esercizio era limitato. Per esempio a Genova non c'erano piazze; erano circa 40 procuratori nominati dal Governo, e non poteva esservene di più: erano 40 privilegiati, in quanto il quarantunesimo non ci poteva essere, e se non moriva o non cessava dall'esercizio uno dei quaranta, nessuno, per quanta capacità avesse, poteva mettersi a fare il Procuratore.

È venuta la legge del 1857, la quale ha dichiarato libero l'esercizio; e certamente i 40 Procuratori di Genova, i quali avevano un privilegio nel numero, hanno perduto questo privilegio, ma hanno forse avuto qualche compenso dallo Stato? No, niente affatto: hanno subito la concorrenza dei nuovi Procuratori e non hanno conseguito nulla, perchè non avevano piazze e non avevano pagato nulla. Non avevano che un vantaggio dato loro per legge, la quale aveva stabilito un numero determinato di Procuratori. Essi hanno perduto quel vantaggio senza compenso, ma non crediate che ne abbiano risentito molto danno. Si è aggiunto sicuramente qualche nuovo Procuratore; ma i Procuratori che facevano parte dei 40 primi, hanno continuato ad esercitare la loro professione, e non hanno certo perduto la loro clientela.

Dunque il danno non è quello che si teme, ma è molto minore! Lo ripeto, l'esperienza

ha chiaramente dimostrato che ovunque sono state soppresse queste piazze privilegiate, coloro che hanno avuto un compenso dallo Stato, in fin dei conti hanno poi avuto più vantaggi che danni.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei domandare all'onorevole Ministro dell'Interno una spiegazione intorno all'importanza di queste indennità che si debbono accordare in forza dell'articolo 2 e che sgomentano alquanto l'onorevole Senatore Miraglia.

Quanto a me, dopo le eloquenti parole dell'onorevole Astengo e dello stesso onorevole Miraglia, non mi resta più alcun dubbio sulla giustizia e sull'equità della proposta ministeriale.

Io non posso ammettere che una proprietà che si fonda sopra un privilegio, abbia gli stessi caratteri d'inviolabilità di una proprietà la quale si fonda sul diritto comune.

A questa stregua, se la maggioranza dei Deputati che sedeva nell'immortale Convenzione francese, che mutò radicalmente la faccia al mondo, avesse diviso le idee degli onorevoli Lauzi e Gadda...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G.... non avrebbe compiute le più grandi riforme, nè avrebbe aboliti tutti quei privilegi che erano una vera limitazione del diritto comune; privilegi, i quali erano stati pagati molte volte con forti somme di danaro, privilegi, con cui si garantivano le doti, privilegi coi quali si assicuravano cauzioni e si davano garanzie pupillari, niente più niente meno di quanto l'onorevole Gadda ha sostenuto abbiano fatto i farmacisti di Lombardia. L'onorevole Astengo diceva: « badate che qui non si tratta di una vera proprietà » io aggiungo che non solo i diritti dei farmacisti non costituiscono vera proprietà, ma che sono anzi una limitazione della proprietà, detta proprietà di tutti.

Quando, o Signori, noi abbiamo ammesso il libero Commercio, noi abbiamo offesi moltissimi diritti, abbiamo offeso molte industrie, molti traffici, i quali erano cresciuti all'ombra della protezione. Ora, che cosa è la limitazione delle piazze di esercizio delle Farmacie, se non una prelazione accordata agli interessi di alcuni cittadini a scapito degli interessi di

tutto il paese. Quindi, per me credo che non si possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Lauzi, e non si possa accogliere per gli argomenti così egregiamente esposti dall'onorevole Ministro dell'Interno, e dagli onorevoli Senatori Astengo e Miraglia.

Noi metteremmo lo Stato sopra una via molto pericolosa, ed apriremmo il varco a moltissime altre domande di indennità.

Conchiudo ripetendo la domanda già rivolta all'onorevole Ministro dell'Interno, cioè: a qual somma dovranno sobbarcarsi le finanze dello Stato, giusta il disposto dell'articolo 2?

Nelle condizioni attuali in cui versano le finanze, io trovo che tutte le spese che non hanno un vero carattere d'urgenza, prima di stabilirle, bisogna ponderarle attentamente, perchè tutti gli aumenti delle spese si convertono in aumento di imposte, e noi tutti siamo convinti che queste imposte hanno toccato un limite, quasi direi, intollerabile; quindi io prego l'onorevole Ministro dell'Interno di farci conoscere quale sia l'entità del sacrificio che si domanda all'erario dello Stato, e con quali mezzi il Governo crede di poter far fronte a queste spese.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Dirò appena poche frasi perchè non voglio abusare della pazienza del Senato, e perchè è già la terza volta che prendo la parola.

Voglio accennare all'onorevole Senatore Pepoli, che io non ho detto che non sia abolito il privilegio, io ho già votata l'abolizione del privilegio....

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore GADDA.... e non voglio stare sotto l'accusa che io mi opponga alla abolizione del privilegio, anzi ho detto che il privilegio va abolito. La mia questione si aggira sull'indennità.

Accetto poi, e prendo atto delle parole dette dall'onorevole Senatore Miraglia, perchè secondo il suo ragionamento, noi avremmo qui una disposizione che non sarebbe di puro diritto.

Egli crede che se adottiamo una disposizione in base al diritto, noi non dobbiamo accordare indennità neppure alle piazze che hanno dato un corrispettivo al Governo.

Dunque noi facciamo oggi una legge di equità, siamo ispirati dal desiderio di non nuocere: ma allora perchè vogliamo fare una distinzione

fra gli uni e gli altri? Se noi non applichiamo una disposizione rigorosa di diritto, se noi entriamo nel campo dell'equità, bisogna che il trattamento sia eguale per tutti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore GADDA. Io quindi, anche per queste considerazioni, prego il Senato a riflettere se non si debbano applicare a tutti i casi simili, le stesse norme di equità che ci guidarono a giudicare di alcune.

L'onorevole Senatore Astengo diceva: preferisco il progetto della Commissione alla proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, perchè il progetto della Commissione fa vedere ai farmacisti cosa resta loro, ossia fa vedere che loro resta niente affatto. Io non comprendo come questa considerazione possa condurci a respingere una proposta così temperata, come quella di invitare il Governo a fare separatamente un progetto equo ed onesto per diminuire i danni che la legge d'oggi arreca ad alcuni.

Io non aggiungerò altre parole, mi rimetto interamente al senno del Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli Gioacchino, ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io osserverò solamente che domandando un'indennità per ogni privilegio che si abolisce, si vota indirettamente contro l'abolizione medesima.

Se tutte le volte infatti che o dalla Francia o dall'Italia si è domandata l'abolizione di un privilegio si avesse dovuto accordare contemporaneamente un'indennità, tutte le più grandi riforme non si sarebbero mai compiute, perchè vi sarebbe stato materialmente l'impossibilità di farlo.

Ecco ciò che io voleva osservare all'onorevole Senatore Gadda.

PRESIDENTE. Il Senatore Miraglia ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Prego l'onorevole Senatore Gadda a persuadersi, che a me non piacciono due pesi e due misure, e se ho considerato l'articolo 2 come un temperamento di equità da potersi adottare, ho posto mente all'atto a titolo oneroso per effetto del quale i farmacisti avevano acquistato il privilegio.

Ora, non si trovano nelle medesime condizioni gli altri farmacisti che godevano un privilegio senza aver pagato alcun corrispettivo.

E tornando ai farmacisti che avevano comprato dal Governo il privilegio, ripeto, che ben a ragione il progetto ministeriale non conteneva

disposizione alcuna per restituzione di prezzo; e l'articolo in discussione è stato proposto dalla onorevole Commissione per vedute di equità. Dico di equità e non di giustizia, poichè ho il fermo convincimento, che l'onorevole Senatore Astengo, membro della Commissione, giureconsulto versatissimo nel giure privato e pubblico, deve convenir meco, che nel campo del diritto mancherebbe ogni ragione di restituzione di prezzo. Rotto ogni legame fra il venditore ed il compratore per una contrattazione che fu perfezionata nel tempo della stipulazione, ogni avvenimento posteriore giova o pregiudica esclusivamente il compratore.

Non è presente l'onorevole Ministro delle Finanze per poter dire al Senato con quali fondi potrà pagare i cinque o sei milioni ai possessori delle farmacie che le avevano acquistate a titolo oneroso dal Governo; ma la presenza dell'onorevole Presidente del Consiglio, il quale conoscendo i bisogni di tutte le amministrazioni dello Stato, accetta il temperamento di equità proposto dalla Commissione, mi apre il cuore alla speranza, che le casse delle Finanze potranno concedere questa grazia ai farmacisti, senza implorare il soccorso dei contribuenti in un momento in cui si agisce con inflessibile rigore pel pagamento dei tributi.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi sarà difficile rispondere alla domanda che ora vien fatta dal Senatore Pepoli; poichè l'articolo che noi discutiamo riguardo all'indennità da pagarsi ai possessori di piazze privilegiate, non è stato proposto d'iniziativa del Governo, ma della Commissione, la quale ha fatto in proposito tutti gli studii che poteva fare, perchè comprenderà il Senato come sia ardua cosa il fare in poco tempo delle investigazioni, non dirò sopra il numero delle piazze privilegiate o acquistate a titolo oneroso, ma sopra le quote che si sono pagate *in origine*, per metterle a base degli altri calcoli da istituirsi.

Però si conosce il numero delle piazze privilegiate nelle diverse parti d'Italia, dove l'esercizio non è libero; e da un calcolo approssimativo si suppone che l'indennità possa all'incirca ascendere a 200 o 250 mila lire di rendita. Se non saranno 250, saranno 300 o 400 mila; e certo questa somma non varierà

sostanzialmente le nostre condizioni finanziarie.

Giacchè ho preso la parola per dar queste spiegazioni, ringrazio l'onorevole Senatore Miraglia dell'appoggio dato alla proposta della Commissione che è pur diventata proposta del Governo. Il Governo non aveva fatto una proposta esplicita, perchè credeva di poter applicare la legge del 1857, dove sono già determinate quelle indennità, salvo a stabilir le norme di procedere per la liquidazione e per le condizioni di esercizio. Ecco il motivo per cui il Governo era di altro parere, mentre invece la Commissione ha stimato più opportuno di fissare espressamente la base dell'indennità.

Non creda poi che il Governo e la Commissione, nello stabilire il prezzo di questa liquidazione, sieno stati prodighi. Non vorrei che l'onorevole Miraglia credesse che io, dopo esser stato soverchiamente sul tirato, percorressi ora una via troppo larga, e fossi disposto a distribuire danaro al di là del giusto e dell'equo.

Io credo che sia giustizia restituire il prezzo.

Senatore MIRAGLIA. È equità.

MINISTRO DELL'INTERNO. L'onorevole Miraglia lo sa, io non sono giureconsulto, e quindi non ragiono con le precise formule del diritto; ma mi pare abbastanza ammesso, che quando per una concessione si riceve un prezzo, si debba restituire il prezzo, allorchè in seguito si ritira la concessione.

Nel nostro caso presente, oltre al prezzo si tiene anche calcolo di altre circostanze per alcuni riguardi, e si entra nel campo dell'equità; ma andare anche più oltre, o voler pagare qualsiasi privilegio, sebbene non abbia costato nulla, e unicamente perchè questo privilegio, dopo avere ingrassato i primi possessori, è stato venduto a un prezzo venale più o meno elevato, questo mi pare che non sarebbe giustizia, ma prodigalità, ed oltre di ciò costituirebbe un precedente molto gravoso per le nostre finanze.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola metto ai voti gli articoli.

Domando al Senatore Lauzi se insiste nella sua proposta.

Senatore LAUZI. Insisto.

PRESIDENTE. Rileggo per porlo ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Lauzi in sostituzione dell'articolo secondo delle *disposizioni transitorie*.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione per porlo ai voti.

« Art. 2. I provvisti di piazza di farmacista al tempo in cui andrà in vigore la presente legge ai termini dell'articolo precedente, avranno diritto di conseguire dalle Finanze dello Stato in rendita del Debito pubblico, calcolata al valore in corso all'epoca del pagamento, la somma sborsata al Governo per l'acquisto della piazza coll'aumento dei tre decimi, da liquidarsi in modo conforme a quanto fu stabilito nei droghieri colla legge del 3 maggio 1857. »

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Dicendo semplicemente *legge del 3 maggio 1857*, mi pare che non sarebbe bene determinato; perciò sarebbe meglio dire, come si esprime la legge transitoria del Codice civile: *la legge sarda numero ecc. ecc.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Il numero sarebbe il 2185.

PRESIDENTE. Non si tratta perciò che d'inserirlo nell'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti con questa piccola aggiunta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Una legge che sarà promulgata contemporaneamente alla presente, stabilirà le condizioni di studio e di esami necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Prima di tutto fo osservare che il senso di quest'articolo è fuori di tutte le usanze del linguaggio legislativo. Come si può promettere che un'altra legge da discutersi possa esser promulgata contemporaneamente a questa? Ma senza attenermi a questa parte alla quale si potrebbe stare, io faccio osservare al Senato che la materia degli studi necessari per l'abilitazione dei farmacisti non appartiene al soggetto della presente legge, ma ad una legge di istruzione pubblica. Questa riguarda tante professioni, tanti esercizi che hanno relazione colla salute pubblica, ma non stabilisce quali siano gli studi da farsi dai medici, dai chirurghi, e assolutamente non lo deve stabilire per i farmacisti. Oltre a ciò io ricordo al Senato che in tutte le leggi d'istru-

zione pubblica ci sono le disposizioni pei corsi dei farmacisti, anzi dirò che le disposizioni attualmente in vigore sono molto rigorose; si tratta di quattro anni di studi, furono stabiliti da Regolamento approvato con Decreto Reale del 4 marzo 1865, il quale fu in parte modificato dal Decreto del novembre 1870. Ora questo corso è molto rigoroso, e non è un corso meramente teorico, è un corso pratico; sono quattro anni; nei primi tre devesi studiare la chimica, la chimica-farmaceutica in tutte le attinenze alla preparazione dei medicamenti; nel quarto anno devesi fare la pratica presso farmacisti designati particolarmente con molta cura dalla legge; poi ci sono gli esami sulla teoria e sulla pratica, ci sono ancora delle regole sulla loro ammissione; insomma è un sistema compiuto il quale non è niente inferiore a quelli in uso presso le nazioni più colte d'Europa.

Ora io domando, per quale ragione noi vogliamo sottrarre l'insegnamento della farmacia, alle discipline che regolano tutte le altre parti dell'istruzione pubblica, e vogliamo guastare questo corso così ben ordinato, corso, aggiungo, sulla cui severità sono state mosse molte lagnanze? Se con questa legge noi vogliamo provvedere a che i farmacisti siano tutti istruiti, se vogliamo impedire che concorrano a questa professione, tanto gelosa e delicata, persone ignoranti che comprometterebbero la salute pubblica. perchè veniamo ad alterare il sistema in vigore attualmente, e che risulta, come ho detto, dai Regolamenti approvati coi decreti da me citati?

Io perciò credo che si debba sopprimere assolutamente quest'articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La ragione per la quale la Commissione credette di dover formulare quest'articolo, fu perchè ora in Italia non sono uniformi gli studi della farmacia; giacchè in alcuni luoghi sono prescritti tre anni, in altri quattro, e nei medesimi luoghi non si insegnano le medesime materie e le pratiche, non si fanno sempre in tutti i luoghi con quella estensione necessaria, perchè gli studi farmaceutici siano completi; per cui quest'articolo fu messo in accordo col tempo in cui dovrà essere promulgata la presente legge, affinchè fosse dato a tutti i farmacisti in Italia di poter

seguire un corso di studi conforme per l'esercizio della farmacia.

Questa fu la sola ragione di questo articolo.

Senatore AMARI, *prof.* Ma allora a me pare che per conseguire il giustissimo intento, al quale ha or ora accennato l'onorevole Relatore, non restava altro a fare, che scrivere in questo articolo, che la legge di pubblica istruzione intorno, al corso di farmacisti, sarà obbligatoria in tutto lo Stato.

Osservo poi al Senato, che per l'appunto è allo studio un progetto di legge presentato dal Ministro di Pubblica Istruzione sui corsi Universitari, nel quale si tratta precisamente anche del corso di farmacia, ed il Relatore del Codice sanitario, competente in tutto, è uno dei componenti la Commissione della quale io sono Relatore; per cui non vedo ragione che, essendo in corso di studio un progetto di legge sulla materia, non ci possiamo ad esso riferire, anzichè mettere un articolo in coda al Codice sanitario.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io credo che l'onorevole Senatore Amari sia in un equivoco, e mi spiego. La Commissione non ha inteso di dire che si faccia una legge la quale non appartenga alla istruzione pubblica, ma ha soltanto voluto subordinare l'esercizio della libertà della farmacia alla condizione, che vi sia una legge uniforme per tutta Italia, che garantisca convenientemente questa medesima libertà. Ora, se le leggi attualmente in vigore sopra tale argomento in una parte dello Stato son riputate sufficienti a tutelare la libertà di detto esercizio, potrà bastare che vengano estese ad altre parti dello Stato ove ancora non siano in vigore. Quello che importa si è che una legge vi sia, ed una legge unica per tutto il Regno.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Farò osservare all'onorevole Senatore Astengo, che io non veggo in nessuna parte di questo Regolamento del 1865 e del Decreto del 1870 che gli fa seguito, io non veggo, dico, che i medesimi siano resi obbligatori per tutto lo Stato. Ma se di fatto non si osservano, appartiene al Potere esecutivo di farli osservare, appartiene al Ministro della Pubblica Istruzione di prescrivere che questo corso si

faccia da per tutto, ed appartiene al Ministro dell'Interno di vietare ai farmacisti, che non danno questa garanzia, di esercitare la farmacia. Ma perciò non ci vuole mica una legge; la legge vi è, ed è la legge generale, ed io non veggo perchè si debba venire a questo espediente insolito, piuttosto che fare un ordine del giorno per es. in cui si invitino i signori Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Interno, ognuno per la sua parte, a fare osservare questo Regolamento; non ci vuole altro.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Amari vuol formulare la sua proposta e farla passare al banco della Presidenza?

Senatore **ASTENGO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **ASTENGO.** La Commissione, quando ha discusso questo articolo, ha dovuto esaminare questo punto di fatto, ed è stato assicurata che la legge del 1859 non è in esecuzione in tutte le parti d'Italia.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Veramente l'ordinamento degli studii farmaceutici è stato fatto per Decreto Reale. Vi era nelle antiche provincie, una facoltà molto ampia concessa al Ministro di Pubblica Istruzione di riformar gli studii senza bisogno di ricorrere ad una legge.

Il Regolamento del 1857, che riformava gli studii farmaceutici, stabiliva due anni di tirocinio pratico prima di entrare all'Università, e poi due anni di studio teorico-pratico, quindi due anni ancora di pratica come aspiranti in farmacia, in seguito ai quali si prendeva l'esame d'ammissione all'esercizio della farmacia. Venne poi fuori il Decreto del Ministro Natoli, del 4 aprile 1865, il quale ordinava gli studii farmaceutici in tutte le parti d'Italia che allora componevano il Regno, e stabiliva 4 anni di corso. L'ultimo anno era particolarmente destinato alla pratica in una farmacia; ma questo Decreto e Regolamento non è stato peranco esteso al Veneto; e in fatti a Padova v'è un altro ordinamento degli studii farmaceutici, secondo il quale quel corso dura due soli anni invece di quattro.

Anche per Roma c'è un ordinamento particolare. Ora adunque sarebbe necessario estendere a tutte le altre parti del Regno il Regolamento del 1865; non so però se il Ministro dell'Istruzione Pubblica creda di poter ciò fare per sem-

plice Decreto, trattandosi d'introdurre un nuovo ordinamento in una Università dove già ve n'è un'altro vigente in forza di legge. Per uniformare ed estendere tali studii in tutta Italia, sarà certamente necessaria una disposizione legislativa; e a tal uopo il Ministro della Pubblica Istruzione ha già presentato un progetto di legge, che, se non erro, si trova all'esame presso il Senato, per la riforma degli studii superiori. In quella occasione, evidentemente, non si potrà trascurare l'insegnamento farmaceutico, massime a fronte di questo Codice sanitario, dove è stabilito il principio del libero esercizio.

Ora si tratta unicamente di vedere se è necessario che nel Codice vi sia un articolo in cui si prescriva che non andranno in vigore le disposizioni riguardanti la libertà dell'esercizio farmaceutico, se non quando vi sarà una legge estesa a tutta l'Italia, la quale stabilisca gli studii e gli esami necessari ad ottenere l'esercizio della professione di farmacista.

Io credo che questa disposizione non sia strettamente necessaria; ma è bene inserirla, perchè è una specie di garanzia morale. Non bisogna dissimularlo; con questo Codice si fa una riforma non dirò molto ardita, ma senza dubbio molto importante, alla quale se gran parte del paese è preparata, v'ha eziandio una parte che ha un'opinione diversa da quella prevalsa nel Parlamento. Anche per questo io credo utile il dare questa garanzia con un articolo di legge, presso a poco come venne redatto dalla Commissione, nel quale si dichiara che la libertà d'esercizio non si darà se non venga insieme pubblicata una legge generale per tutta l'Italia sopra gli studii farmaceutici.

Senatore **AMARI, prof.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **AMARI, prof.** Io riagrazio il Ministro dell'Interno dell'esposizione chiarissima che egli ha fatto dello stato della legislazione in questa materia, ma gli debbo far osservare che precisamente egli ha chiarito il dubbio che restava nella mente dell'Onorevole Astengo, cioè che si trattasse della parte del territorio dove era in vigore la legge del 1859. Debbo poi notare al signor Ministro dell'Interno che precisamente per questi studii dei farmacisti, dopo il regolamento del Settembre 1862, il quale prescrive le norme da tenersi per essi, si adottarono disposizioni generali per tutt

le università. Infatti, come ha detto il Signor Ministro, il Regolamento del 4 Marzo 1865 è esteso a tutto il Regno senza riguardo a tale o tal' altra Università. Per la stessa ragione per cui in tutto il Regno, gli studi farmaceutici sono regolati da questo decreto Reale, si potrebbe estendere a tutte le provincie....

MINISTRO DELL' INTERNO. No, perchè c' è una legge.

Senatore AMARI, *prof.*... tanto più che la legge del 1859 della quale questo è un' appendice, è stata, per effetto di un' altra legge dell' anno passato, estesa alle Università di Padova e di Roma, cioè nelle provincie nelle quali questo Regolamento si suppone che non possa aver vigore.

Questa è la ragione per cui io insisto sulla soppressione dell' articolo.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Veramente dopo le cose dette dall' onorevole signor Ministro e dal Senatore Amari, la Commissione deve insistere sempre più nella sua proposta, perchè si è detto che vi è bensì un ordinamento generale per gli studi dei farmacisti, ma un ordinamento fatto per Decreto Reale, anzichè per legge. Ma, Signori, la legge non può calcolare nè sopra i Decreti Reali, nè sui Regolamenti. Il Legislatore, quando stabilisce l' esercizio libero della farmacia per tutto il Regno, deve assicurare le cautele di questo esercizio per mezzo di legge, e non deve affidarsi a Decreti Reali e a Regolamenti, i quali sono mutabili a piacere del potere esecutivo.

Ora, quando si dice che già vi sono attualmente delle norme generali nella maggior parte del Regno, in virtù di un Decreto Reale, e si soggiunge che con altro Decreto Reale, si possono estendere alle provincie che ancora non le hanno, si dice abbastanza per giustificare la necessità dell' articolo proposto dalla Commissione. Non si può ammettere che il Legislatore dica così: io stabilisco la libertà, ma quanto alle cautele del suo esercizio, mi rimetto intieramente al potere esecutivo, il quale farà dei Regolamenti quando e come crederà. Ma se il potere esecutivo non li facesse o non li facesse tali che fossero sufficienti allo scopo, ne verrebbe la mancanza di quella garanzia che il Legislatore avrebbe pure ravvisato necessaria nell' interesse pubblico.

Nei sistema della Commissione, quando la legge stabilisce la libertà dell' esercizio, conviene che si assicuri delle cautele di questa libertà, e queste cautele sono principalmente nei buoni studi prescritti per i farmacisti.

Pertanto la Commissione insiste nella sua proposta.

Senatore AMARI, *prof.* Mi duole di dover pregare il Senato che mi conceda di dire altre due parole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AMARI, *prof.* Farò osservare soltanto che tutti gli studi universitari attuali sono fatti per effetto di un regolamento e non per effetto di legge; e ciò che parrebbe una stranezza, ha la sua buonissima ragione; cioè a dire che i regolamenti sono più mutabili delle leggi, e siccome la scienza muta continuamente, è bene che non ci sia l' immobilità di una legge per prescrivere uno studio, piuttostochè un altro.

Dunque i farmacisti sono nelle stesse condizioni degli esercenti le altre professioni più importanti, come medici, ingegneri e simili; e non faccio altre osservazioni.

PRESIDENTE. Non rimane dunque che mettere ai voti l' articolo. Lo rileggo.....

MINISTRO DELL' INTERNO. Io proporrei un emendamento: mi pare che quel *contemporaneamente* possa portare qualche inconveniente.

Quel *contemporaneamente* stabilisce la condizione, che la legge riguardante gli studi farmaceutici debba essere promulgata insieme al Codice sanitario; ora questa condizione non mi pare che sia assolutamente necessaria, anzi a mio avviso è piuttosto dannosa.

S' intende benissimo che la legge riguardante gli studi farmaceutici dev' essere promulgata e andare in vigore prima della libertà di esercizio; ma non vedo la necessità, di dire nell' articolo che deve essere promulgata *contemporaneamente* al Codice sanitario.

Se credono, possono stabilire che sia promulgata prima; ma è evidente, anche senza farne parola nell' articolo, che la legge sopra gli studi farmaceutici dev' essere promulgata prima che quella riguardante la libertà dell' esercizio della professione di farmacista vada in vigore.

Proporrei quindi che fosse semplicemente tolta dall' articolo la parola *contemporaneamente*,

che potrebbe portare qualche inconveniente nell'applicazione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione proporrebbe di dire:

« Una legge che sarà promulgata prima, o contemporaneamente alla presente, ecc. »

Così mi pare che potrebbe essere soddisfatto il desiderio del signor Ministro, e non vi sarebbe più il caso che nell'applicazione accadesero inconvenienti.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Faccio osservare che non si può dire « una legge che sarà promulgata prima o contemporaneamente. » Non è una dizione che si possa usare, io direi piuttosto semplicemente:

« Con un'altra legge si stabiliranno le condizioni di studio e di esami necessari all'ammissione all'esercizio della farmacia. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Mi spiace assai contraddire i desideri dell'onorevole signor Ministro, ma la Commissione non può accettare la di lui proposta, perchè sconvolgerebbe il sistema del progetto.

La Commissione ha stabilito 5 anni di tempo prima dell'attuazione della libertà di esercizio delle farmacie, onde dar tempo a che si facciano dei nuovi e seri studi, e non avrebbe dato tanto facilmente il suo voto per la libertà dell'esercizio farmaceutico, senza la garanzia di nuovi studi. Il dire perciò semplicemente che una legge sarà promulgata, è come non dir nulla, giacchè il legislatore può sempre fare delle leggi. Perchè l'articolo abbia un significato utile, è d'uopo stabilire quando dovrà essere promulgata la nuova legge ravvisata necessaria a tutela della libertà dell'esercizio. Altrimenti potrebbe accadere, contro l'intendimento della Commissione, che la legge della libertà dell'esercizio andasse in esecuzione prima che con altra legge fossero ordinati gli studi necessari all'esercizio libero del farmacista.

Se ciò non piace al Senato, respinga pure la proposta della Commissione, ma la Commissione, per essere coerente al suo sistema, non può che mantenere la sua proposta.

PRESIDENTE. La Commissione mantenendo il suo articolo, lo metto ai voti....

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi permetta l'onorevole Astengo d'insistere nelle mie osservazioni, perchè, cosa avverrebbe se questa legge intorno agli studi dei farmacisti per un caso qualunque non fosse votata? Il Codice, qualunque votato dai due rami del Parlamento, dovrebbe stare in sospenso finchè venisse questa legge, ciò che davvero non sarebbe molto conveniente.

Sono anche io d'avviso che si debba aver la garanzia che questi studi si circondino di tutte le cautele volute, che sieno perfetti per quanto è possibile, che si diano serie garanzie di capacità e di esperienza; ma sospendere la pubblicazione di tutte le parti di questo Codice, mentre la materia riguardante le farmacie non è che una delle parti del Codice stesso, mi par che sia una cautela eccessiva, e che potrebbe quindi bastare la formula stata letta testè, cioè a dire, che sarà presentata una legge per estendere a tutta l'Italia le condizioni per gli studi ed esami necessari alla professione di farmacista.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione domanderebbe di rivedere questo articolo per meglio studiarlo.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. Consentendolo il Senato, l'articolo è rinviato alla Commissione.

L'ordine del giorno per domani è:

1. Seguito della discussione sul progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.
2. Approvazione della convenzione 25 gennaio fra il Ministero delle Finanze e il Banco di Sicilia.
3. Progetto di legge per la vendita obbligatoria di beni incolti appartenenti ai Comuni.
4. Convalidazione del Regio decreto per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1872.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).